

729.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Chiarimenti e iniziative in merito alle vicende relative alla vertenza <i>Eni Versalis</i> – 3-02954; 3-02955	8
Missioni vevoli nella seduta del 20 ottobre 2026	3	Iniziative di competenza volte ad assicurare gli obiettivi di qualità del servizio postale universale nel comune di Massa Marittima (Grosseto) – 3-02956	10
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Iniziative per la promozione dei festival culturali itineranti – 3-02957	11
Corte dei conti (Trasmissione di documenti).	4	Elementi e iniziative di competenza in merito al progetto per la realizzazione del nuovo ospedale del Sud Salento – 3-02958	12
Documenti ministeriali (Trasmissione)	4	Disegno di legge: S. 2023 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale (Approvato dal Senato) (A.C. 3131)	14
Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	5	Parere della I Commissione	14
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio)	5	Parere della V Commissione	14
Trasmissione di documenti connessi ad atti dell'Unione europea	6	Articolo unico; Articoli del decreto-legge	14
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	6	Modificazioni apportate dal Senato	15
Atti di controllo e di indirizzo	7	Proposte emendative	15
Interrogazioni	8	Ordini del giorno	26
Elementi e iniziative in ordine al progetto di ulteriore riconversione dell'ex caserma Gamberini di Ozzano dell'Emilia, già centro di accoglienza straordinaria per migranti – 3-02797	8		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

Missioni vevoli nella seduta del 20 ottobre 2026.

Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carè, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carè, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti,

Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pellicini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Ziello, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 ottobre 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

CASO ed altri: « Istituzione del Piano straordinario nazionale per la sicurezza, la riqualificazione, l'accessibilità e la resilienza climatica dell'edilizia scolastica nonché disposizioni per favorire l'apertura delle scuole al territorio » (3152).

Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 2817, d'iniziativa dei deputati QUARTINI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni in materia di applicazione agli invalidi civili

degli adeguamenti dei requisiti anagrafici e contributivi nonché di accesso dei medesimi al trattamento pensionistico ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

BIGNAMI ed altri: « Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale in materia di associazione con vincolo operativo coordinato per la commissione di reati di violenza pubblica » (3054) *Parere delle Commissioni I, V e IX;*

VIII Commissione (Ambiente):

ILARIA FONTANA ed altri: « Modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la disciplina del dibattito pubblico sui progetti di opere e la presa in considerazione degli esiti di esso nei procedimenti di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale » (3007) *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XII Commissione (Affari sociali):

MONTEMAGNI ed altri: « Disposizioni per l'inserimento dell'esame prenatale non invasivo nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza con onere a carico del Servizio sanitario nazionale » (1781) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MARIANNA RICCIARDI ed altri: « Disposizioni per la promozione della ricerca sui disturbi del neurosviluppo, la diagnosi e cura di essi e l'assistenza delle persone che ne sono affette, nonché riconoscimento della disprassia quale disturbo del neurosviluppo » (3115) *Parere delle Commissioni I,*

II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOI), per l'esercizio 2024, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 676).

Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno, con lettera pervenuta in data 19 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le relazioni, presentate dal comune e dalla città metropolitana di Napoli e dal comune di Palermo, sui programmi di lavoro e sulle opere pubbliche intrapresi nell'anno 2025 e finanziati con i contributi erariali di cui al medesimo articolo 3, comma 1, relativi a lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana.

Queste relazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autoriz-

zate, in data 5 ottobre 2026, ai sensi dell'articolo 620-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/1149 che istituisce l'Autorità europea del lavoro, del regolamento (UE) 2016/589 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2017/1256, (UE) 2018/170, (UE) 2018/1020 e (UE) 2018/1021 della Commissione (COM(2026) 985 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annuncio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 19 ottobre 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione

degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione semestrale sull'esecuzione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti a norma dell'articolo 13 della decisione di esecuzione C(2023) 8010 della Commissione – 1° gennaio 2026-30 giugno 2026 (COM(2026) 542 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio che consente all'Italia di deviare rispetto ai tassi massimi di crescita della spesa netta stabiliti dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2024/1263 (Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale) (COM(2026) 553 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva e a due metodi di analisi (COM(2026) 562 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato

al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 20 ottobre 2026;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Adeguamento del quadro finanziario pluriennale conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2026) 822 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 822 final – Annex) che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla portabilità delle qualifiche e delle competenze e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (« regolamento sulla portabilità delle competenze ») (COM(2026) 992 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 19 ottobre 2026, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 20 ottobre 2026.

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2026) 995 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 19 ottobre 2026, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio

di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 20 ottobre 2026.

Trasmissione di documenti connessi ad atti dell'Unione europea.

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 1° al 15 ottobre 2026.

Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 ottobre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni *standard* per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per il 2026, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario e il fabbisogno *standard* complessivo per le province e le città metropolitane delle predette regioni (449).

Questa richiesta è assegnata, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa

con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. È altresì assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 4 novembre 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Elementi e iniziative in ordine al progetto di ulteriore riconversione dell'ex caserma Gamberini di Ozzano dell'Emilia, già centro di accoglienza straordinaria per migranti – 3-02797**A)**

DE MARIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

quello che sta succedendo all'ex caserma Gamberini di Ozzano dell'Emilia preoccupa profondamente l'interrogante. Infatti, la riconversione del centro di accoglienza straordinaria in una struttura per le procedure accelerate, previste dal nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, rischia di cambiare radicalmente il senso di quel luogo: da spazio — pur con tutti i limiti già noti dei grandi centri — destinato all'accoglienza a struttura funzionale a una gestione sempre più selettiva, rapida e respingente delle domande di protezione internazionale;

a questo si aggiungono le notizie, che l'interrogante chiede che vengano chiarite al più presto dal Governo e dal Ministero dell'interno con le sue diramazioni, sulle modalità con cui le persone accolte starebbero lasciando la struttura;

se confermate, ci si troverebbe davanti a uscite decise in tempi rapidissimi, finalizzate a liberare posti ma senza adeguata informazione e chiarezza sulle destinazioni, né garanzie sulla continuità dei percorsi avviati. Una preoccupazione che diventa ancora più forte se si pensa alla struttura di via Mattei a Bologna, dove sono

540 i posti previsti per le nuove procedure, e il rischio è che questa logica, fatta di grandi numeri, scarsa trasparenza e interruzione dei percorsi, si riproduca su scala ancora più grande;

spezzare tutto senza chiarezza né accompagnamento non produce né ordine, né sicurezza, ma più marginalità e insicurezza per tutti. In più si scaricano sui comuni costi sociali, economici e organizzativi legati a situazioni di emergenza —:

quali siano le informazioni in possesso del Ministro interrogato e quali iniziative di competenza intenda assumere in merito. (3-02797)

Chiarimenti e iniziative in merito alle vicende relative alla vertenza Eni Versalis — 3-02954; 3-02955**B)**

SCOTTO e PELUFFO. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

la vertenza sulla crisi industriale della società chimica *Eni Versalis*, che prevede la dismissione e la chiusura degli impianti di *cracking* in Italia di Priolo e Brindisi, con pesanti ripercussioni sulla chimica di base e migliaia di posti di lavoro a rischio, compresi i 20.000 dell'indotto, desta enormi preoccupazioni in tutti gli stabilimenti e i territori coinvolti;

come segnalato con un apposito comunicato stampa, le organizzazioni sindacali Cgil e Filctem Cgil non risultano, al

momento della predisposizione della presente interrogazione, aver avuto ancora nessuna comunicazione da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per essere convocati alla riunione prevista l'8 luglio 2026 sulla verifica del piano di riorganizzazione di *Eni Versalis*;

è parere degli interroganti che tale mancata convocazione non possa essere ricondotta a una esplicita volontà ministeriale di escludere le indicate sigle sindacali, al contrario si tratterebbe di un'inaccettabile scelta politica di una gravità inaudita che lederebbe il diritto costituzionale dei lavoratori di vedersi rappresentati dalle organizzazioni che liberamente hanno scelto;

una scelta assolutamente censurabile e che rappresenterebbe una gravissima violazione degli obblighi istituzionali;

tuttavia, tale preoccupazione sembra confermata dal tenore della missiva con la quale il capo di gabinetto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha risposto alla specifica richiesta della Filtem Cgil, nella quale si richiede di inviare anticipatamente eventuali « specifiche proposte » da condividere, ai fini di una valutazione per la partecipazione della medesima organizzazione —:

quali siano le ragioni della mancata convocazione, nei tempi dovuti, delle sigle sindacali Cgil e Filtem Cgil alla riunione di cui in premessa sulla vertenza *Eni Versalis* e quali urgenti iniziative intenda assumere per rimediare a tale ingiustificata situazione.

(3-02954)

STEFANAZZI. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il polo petrolchimico di Brindisi rappresenta uno dei principali presidi della chimica di base italiana ed europea; a seguito della decisione del gruppo *Eni* di procedere alla riconversione industriale dei siti *Versalis* e, in particolare, allo spegnimento dell'impianto di *cracking* di Brindisi — attualmente in conservazione — l'intero

distretto è interessato da una crisi industriale di rilevanza nazionale, oggetto del Protocollo sottoscritto presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il 10 marzo 2025;

l'impianto di *cracking* è strettamente interconnesso con le altre produzioni del sito: tra queste lo stabilimento gestito a Brindisi dalla multinazionale *LyondellBasell* dedicato alla produzione di polipropilene, la cui attività dipende dall'approvvigionamento di materia prima derivante dai prodotti del *cracking*; il venir meno di tale approvvigionamento mette a rischio la continuità produttiva dello stabilimento;

in data 10 giugno 2026 *LyondellBasell (Lyb)* ha annunciato l'avvio delle consultazioni con le organizzazioni sindacali con l'intenzione di chiudere entro la fine del 2026 l'unità di produzione di polipropilene presso il sito di Brindisi, configurando un primo, irreversibile contraccolpo sull'intera filiera della chimica di base;

il polo petrolchimico di Brindisi conta circa 970 addetti diretti e, considerando l'intero indotto, circa 2.500 lavoratori, oltre a un ruolo ritenuto insostituibile nella catena nazionale della chimica di base; la perdita di tali produzioni comprometterebbe la sovranità industriale del Paese in un comparto strategico;

in data 28 aprile 2026, all'esito di un incontro tenutosi presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* con i vertici del gruppo *Eni*, il Ministro annunciava l'intesa per la nomina di un *advisor* internazionale, con il mandato di individuare un soggetto industriale o finanziario interessato a rilevare le attività di *cracking* del polo di Brindisi; nella medesima occasione veniva preannunciata la convocazione, entro il mese di giugno 2026, di un nuovo tavolo di confronto con tutti i firmatari del citato Protocollo;

a quanto consta all'interrogante, dall'annuncio del 28 aprile 2026 non risultano resi noti né l'avvenuto conferimento e l'oggetto del mandato all'*advisor*, né lo stato di avanzamento delle relative attività, né l'eventuale acquisizione di manifestazioni di

interesse da parte di soggetti industriali o finanziari;

esperienze maturate in altri Paesi europei dimostrano che è possibile intervenire sugli impianti di *cracking* attraverso processi di decarbonizzazione ed efficientamento dell'esistente senza intaccarne la capacità produttiva, come nel caso dello stabilimento di *Shell chemicals* a Moerdijk (Paesi Bassi);

la continuità del *cracking* è considerata da più parti, incluse le organizzazioni sindacali, condizione indispensabile per rendere appetibile l'investimento e per scongiurare la dismissione irreversibile del polo, dalla quale dipende anche la sorte dello stabilimento *Basell* —:

quali aggiornamenti i Ministri interrogati dispongano in merito allo stato di attuazione del mandato conferito all'*advisor* incaricato di individuare un soggetto interessato a rilevare le attività di *cracking* del polo petrolchimico di Brindisi, con particolare riferimento alle tempistiche, agli esiti dell'attività finora svolta e all'eventuale acquisizione di manifestazioni di interesse, e se intenda renderne pubblici i contenuti;

se il nuovo tavolo di confronto preannunciato entro il mese di giugno 2026 sia stato convocato ovvero quando si intenda convocarlo e con quali obiettivi e impegni in ordine alla salvaguardia produttiva e occupazionale del polo;

quali iniziative di competenza urgenti intenda assumere a tutela dei livelli occupazionali del polo petrolchimico di Brindisi e, in particolare, dei lavoratori dello stabilimento *Basell*, a fronte delle notizie relative alla sua imminente chiusura e se non ritenga di promuovere, anche alla luce delle migliori esperienze europee in materia, soluzioni di riconversione e decarbonizzazione idonee a salvaguardare la capacità produttiva del sito e la continuità della chimica di base nel Paese. (3-02955)

Iniziative di competenza volte ad assicurare gli obiettivi di qualità del servizio

postale universale nel comune di Massa Marittima (Grosseto) – 3-02956

C)

SIMIANI. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco di Massa Marittima (provincia di Grosseto) ha denunciato pubblicamente, il 24 luglio 2026, numerose segnalazioni di disservizi nella consegna della posta nelle frazioni del comune, con ritardi e consegne irregolari e, nel caso specifico della frazione di Prata, cadenze di recapito quindicinali;

il sindaco ha evidenziato come tali disservizi colpiscano, in particolare, la popolazione anziana e quanti ricevono tramite il servizio postale comunicazioni essenziali, quali documenti e bollette;

a ciò si aggiunge la prassi ricorrente della chiusura temporanea, nel periodo estivo, degli uffici postali delle frazioni per le ferie del personale, in un contesto di cronica carenza di organico di *Poste italiane spa*, che si aggrava proprio nei mesi estivi, penalizzando le comunità più piccole;

il 26 giugno 2026 ha riaperto la sede centrale di *Poste italiane* di Massa Marittima, in piazzale Mazzini, chiusa per gli interventi del progetto Polis, ma anche in tale caso i lavori si sono protratti oltre i tempi inizialmente previsti, con ulteriori disagi per l'utenza;

il sindaco ha dichiarato che le richieste rivolte annualmente a *Poste italiane* restano sistematicamente disattese, senza che la società mostri concreta volontà di individuare soluzioni alternative, e ha sottolineato il rischio che il venir meno di servizi essenziali, come quello postale, vanifichi gli sforzi di rigenerazione e contrasto allo spopolamento delle aree interne;

Poste Italiane s.p.a. è una società controllata dal Ministero dell'economia e delle

finanze, che gestisce i servizi postali in una condizione di monopolio di fatto e che, sulla base di un contratto di programma siglato con lo Stato, assicura l'espletamento del servizio universale, impegnandosi al raggiungimento di determinati obiettivi di qualità, tra cui quelli concernenti l'adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli;

l'affidamento del servizio postale universale a *Poste Italiane s.p.a.* è stato prorogato, ai sensi della legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 857-858), fino al 31 dicembre 2036, con un perimetro degli obblighi ridefinito rispetto al precedente contratto di programma 2020-2024 (scaduto il 30 aprile 2026) e con l'introduzione di un meccanismo di verifica quinquennale e di sanzioni rafforzate in caso di violazioni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999, la cui vigilanza è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

organizzazioni sindacali di settore hanno espresso preoccupazione per il rischio che la revisione degli *standard* di servizio e l'eventuale razionalizzazione della rete territoriale possano tradursi in un ulteriore indebolimento della presenza postale nelle aree interne e nei piccoli comuni;

i disservizi denunciati dal comune di Massa Marittima appaiono pertanto sintomatici di una criticità più ampia, che rischia di aggravarsi proprio nella fase di transizione al nuovo assetto del servizio universale e che richiede un'azione di vigilanza tempestiva da parte delle amministrazioni competenti —

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano assumere per verificare il rispetto, da parte di *Poste italiane s.p.a.*, degli obiettivi di qualità del servizio universale — con particolare riferimento alla regolarità dei recapiti e all'adeguatezza degli orari di apertura degli uffici postali nelle frazioni del comune di Massa Marittima — e quali strumenti di monitoraggio e di eventuale sanzione, si

intendano attivare, per quanto di competenza, a fronte del reiterato adempimento segnalato dall'amministrazione comunale, anche alla luce del rafforzamento previsto dalla legge di bilancio per il 2026;

se non si ritenga opportuno adottare iniziative di competenza affinché *Poste Italiane s.p.a.* individui, d'intesa con il comune di Massa Marittima, soluzioni organizzative stabili per garantire la continuità del servizio postale nelle frazioni anche nei periodi di ferie del personale;

quali iniziative il Governo intenda adottare, nell'ambito della transizione al nuovo affidamento del servizio universale fino al 2036, per assicurare che la revisione del perimetro degli obblighi non si traduca in un'ulteriore riduzione della presenza postale nelle aree interne, in coerenza con gli obiettivi della Strategia nazionale per le aree interne. (3-02956)

Iniziative per la promozione dei festival culturali itineranti – 3-02957

D)

PAVANELLI e CHERCHI. — *Al Ministro della cultura, al Ministro del turismo.* — Per sapere — premesso che:

i festival culturali itineranti rappresentano una forma evoluta di produzione e fruizione culturale, caratterizzata dalla diffusione territoriale degli eventi e dalla valorizzazione integrata di beni culturali, paesaggistici e architettonici;

tali iniziative si sviluppano attraverso percorsi artistici che coinvolgono luoghi caratteristici, giardini storici, chiostri, cortili, dimore e palazzi di pregio, spesso non inseriti nei circuiti turistici tradizionali, contribuendo in modo significativo alla loro valorizzazione e fruizione;

i festival itineranti favoriscono, altresì, la promozione di giovani talenti, sostenendo la produzione artistica contemporanea e creando occasioni di crescita

professionale nel settore culturale e creativo;

queste manifestazioni, spesso di rilievo nazionale e internazionale, contribuiscono all'attrattività dei territori, generando ricadute economiche positive in termini di turismo, indotto locale e promozione delle identità culturali;

numerosi festival beneficiano del patrocinio e, in alcuni casi, del sostegno del Ministero della cultura, del Ministero del turismo e dell'Agenzia nazionale del turismo (Enit), ma tale sostegno appare frammentato e non sempre strutturato in strumenti dedicati e continuativi;

il contesto economico attuale, caratterizzato da incertezze legate a possibili crisi energetiche e a dinamiche internazionali che potrebbero incidere sui flussi turistici, impone l'adozione di politiche volte a rafforzare il turismo domestico e la resilienza del comparto culturale;

in tale quadro, i festival itineranti culturali possono rappresentare uno strumento strategico per sostenere il turismo nazionale, valorizzare aree meno conosciute e promuovere forme di fruizione sostenibile e diffusa del patrimonio culturale —:

quali siano, allo stato attuale, le linee di finanziamento, i bandi e gli strumenti di sostegno previsti dal Ministero della cultura e dal Ministero del turismo a favore dei festival culturali itineranti, con particolare riferimento a quelli che operano su scala interregionale o nazionale;

se il Governo disponga di una mappatura aggiornata di tali iniziative e del relativo impatto economico, culturale e turistico sui territori interessati;

se non si ritenga opportuno assumere iniziative di competenza volte a prevedere l'istituzione di specifici programmi di finanziamento dedicati ai festival culturali itineranti, anche attraverso il coordinamento tra Ministero della cultura, Ministero del turismo ed Enit;

se il Governo intenda promuovere tali iniziative come leva strategica per il raffor-

zamento del turismo domestico, anche in previsione di eventuali riduzioni dei flussi internazionali connesse a crisi energetiche o a misure restrittive;

quali iniziative di competenza si intendano adottare per favorire la valorizzazione dei territori attraverso tali eventi, sostenendo al contempo l'accesso dei giovani artisti e operatori culturali;

se non si ritenga opportuno adottare iniziative al fine di incentivare forme di partenariato pubblico-privato e strumenti di cofinanziamento per garantire stabilità e continuità a queste esperienze, anche in un'ottica di programmazione pluriennale.

(3-02957)

Elementi e iniziative di competenza in merito al progetto per la realizzazione del nuovo ospedale del Sud Salento – 3-02958

E)

GABELLONE. — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da oltre un decennio è previsto il progetto per la realizzazione del nuovo ospedale del Sud Salento — Maglie-Melpignano, individuato come *hub* sanitario strategico per garantire prestazioni ospedaliere adeguate all'intero territorio salentino, riducendo distanze, tempi di attesa e disagi per i cittadini;

la necessità di tale infrastruttura è confermata dal quadro della mobilità sanitaria: secondo l'Osservatorio Gimbe, la regione Puglia registra un saldo negativo di oltre 230 milioni di euro nel 2022 e nel 2024 si aggirerebbe intorno a 300 milioni dovuto alla mobilità passiva, con migliaia di pazienti costretti a curarsi in altre regioni. Tale fenomeno, aggravato da carenze infrastrutturali e organizzative, evidenzia l'urgenza di rafforzare l'offerta sanitaria locale;

in fase di avvio, la regione Puglia ha beneficiato di un'assegnazione iniziale di risorse *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988, approvata con accordi di programma sottoscritti con lo Stato e formalizzati da delibere di giunta regionale;

nel corso dell'attuazione, la regione ha successivamente avanzato richieste di rimodulazione dei progetti per adeguarli a nuovi fabbisogni, costi lievitati e criticità emerse. Tali atti, trasmessi al Ministero della salute, hanno prodotto un allungamento dei tempi procedurali e la necessità di ulteriori verifiche tecniche e finanziarie;

nonostante tali passaggi, i ritardi accumulati sono gravi: la progettazione definitiva non è stata completata nei termini (l'accordo tra azienda sanitaria locale di Lecce e Proger del novembre 2022 prevedeva 60 giorni per la consegna), mentre oggi, a distanza di quasi due anni, l'opera è ferma. Nel frattempo, non sono stati utilizzati 142 milioni di euro di fondi ministeriali e sono stati dirottati altrove 3 milioni dell'eredità Carrapa, che la benefattrice aveva destinato espressamente all'ospedale del Sud Salento;

la mancata realizzazione dell'opera non solo priva il territorio di una struttura moderna da 300 posti letto su quattro piani con parcheggi e aree di servizio, ma lascia anche insolute le carenze della sanità ter-

ritoriale che avrebbero dovuto trovare risposta attraverso il nuovo presidio;

mentre in altre province pugliesi (esempio: ospedale Monopoli-Fasano e quello in costruzione a Taranto) si registrano avanzamenti concreti, di cui l'interrogante è contento, il Salento rimane escluso, subendo un'ulteriore marginalizzazione —:

se risulti a conoscenza dello stato attuale della progettazione e dei costi (fasi preliminare, definitiva, esecutiva) del nuovo ospedale di Maglie-Melpignano e di quali procedure amministrative risultino completate (conferenze dei servizi, pareri delle aziende sanitarie locali, dei vigili del fuoco, degli enti ambientali e altro);

quale sia lo stato attuale dell'utilizzazione dei fondi ministeriali, europei e statali citati in premessa e se non ritengano opportuno assumere iniziative di competenza, di carattere ispettivo, anche tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, in ordine agli eventuali ritardi e inadempienze a carico della regione nell'utilizzo di tali fondi;

se sia a conoscenza dello stato attuale delle risorse ancora utilizzabili e vincolate al progetto e, se ritenuto opportuno, quali siano le iniziative di competenza previste al fine di evitare che vadano definitivamente perdute.

(3-02958)

DISEGNO DI LEGGE: S. 2023 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2026, N. 154, RECANTE MISURE URGENTI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ OPERATIVA DI IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3131)

A.C. 3131 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 3131 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

La V Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge atto Camera 3131, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 154 del 2026, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, contenuti nel fascicolo;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo

aggiuntivo 1.011 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi, esprime:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.18, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.09, 1.010 e 1.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 1.011;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3131 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di impianti di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Per le società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le garanzie finanziarie di cui alla presente lettera, comprese quelle riferite agli impianti di discarica ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003, possono essere prestate, per il periodo dell'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un anno, anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore. La garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia, senza necessità di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai periodi successivi o alle modalità di escussione. Resta fermo che, in ogni caso, nessuna attività di discarica può es-

sere effettuata in mancanza della predetta garanzia finanziaria; ».

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3131 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso g), le parole: « che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, » *sono soppresse;*

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di imprese in stato di insolvenza ».

Nel titolo, le parole: « di impianti di interesse strategico nazionale » *sono sostituite dalle seguenti:* « di imprese in stato di insolvenza ».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

DIS. 1.

Sopprimerlo.

Dis.1.1. Santillo, L'Abbate, Donno, Morfino, Ilaria Fontana, Dell'Olio.

EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO
DEL DECRETO-LEGGE**ART. 1.**

(Disposizioni in materia di imprese in stato di insolvenza)

Al comma 1, capoverso lettera « g) », sopprimere il secondo periodo.

1.4. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zannella, Zaratti.

Al comma 1, capoverso lettera « g) », secondo periodo, dopo le parole: Per le aggiungere la seguente: sole

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:

medesimo periodo, dopo le parole: , dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, aggiungere le seguenti: che gestiscono impianti dichiarati di interesse strategico nazionale;

sostituire il terzo periodo con il seguente: In sede di cessione del compendio aziendale, il bando di gara deve prevedere, a pena di nullità dell'alienazione, l'obbligo espresso a carico dell'acquirente di subentrare integralmente nelle garanzie finanziarie pluriennali e trentennali per la gestione post-operativa e il ripristino ambientale dell'impianto, per tutti gli obblighi maturati anche antecedentemente alla cessione.

1.1000. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Al comma 1, capoverso lettera « g) », secondo periodo, dopo le parole: e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

1.5. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Viggiano, Lacarra, Stefanazzi, Ghio, Pandolfo, Fornaro, Gribaudo.

Al comma 1, capoverso lettera « g) », secondo periodo, dopo le parole: non inferiore a un anno aggiungere le seguenti: , previa perizia asseverata di un tecnico terzo indipendente da trasmettere all'autorità di controllo e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente, che attesti l'effettivo stato di avanzamento dell'abbancamento di rifiuti e il calcolo aggiornato dei futuri costi post-gestione del sito,.

1.6. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zannella, Zaratti.

Al comma 1, capoverso lettera « g) », dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Ai fini dell'efficacia e della determinazione del congruo ammontare della garanzia prestata su base annuale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con la regione interessata, previo parere vincolante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente, procede alla periodica rideterminazione del relativo importo sulla base della valutazione aggiornata del rischio ambientale e sanitario dell'impianto, effettuata integrando la valutazione dei rischi gravi e significativi per la salute umana e per l'ambiente nell'ambito dei procedimenti autorizzatori o di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. Qualora la predetta valutazione evidenzi la sussistenza o la persistenza di rischi gravi e significativi non adeguatamente mitigati, l'idoneità della garanzia prestata e la prosecuzione delle attività sono subordinate al tempestivo adeguamento dell'importo garantito, commisurato alla copertura dei potenziali danni e degli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, terzo periodo, dopo le parole: La garanzia così prestata aggiungere le seguenti: , previa verifica dell'avvenuto adeguamento dell'importo della garanzia

finanziaria al profilo di rischio rideterminato ai sensi del periodo precedente.

1.7. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Perantoni.

Al comma 1, capoverso lettera « g »), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In sede di cessione del compendio aziendale a terzi o di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, il cessionario subentrante è tenuto a prestare la garanzia finanziaria conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per l'intero ciclo di vita residuo dell'impianto e della relativa post-gestione.

1.8. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zannella, Zaratti.

Al comma 1, capoverso lettera « g »), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La documentazione comprovante il rinnovo o la prestazione della garanzia per l'esercizio successivo deve essere trasmessa all'autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente con un preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità in corso.

1.9. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zannella, Zaratti.

Al comma 1, capoverso lettera « g »), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nei casi previsti dal precedente periodo, la garanzia finanziaria deve contenere la clausola di efficacia ultra-attiva, cosiddetta proroga tecnica, che mantiene valida e operante la polizza esistente fino al formale perfezionamento del rinnovo e all'emissione del nuovo titolo.

1.10. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zannella, Zaratti.

Al comma 1, capoverso lettera « g »), quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dall'applicazione del secondo e del terzo periodo non deriva alcuna attenuazione degli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale gravanti sul gestore.

1.11. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Viggiano, Lacarra, Stefanazzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di procedere con urgenza agli indifferibili interventi di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali ex ILVA, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e gli enti locali interessati finalizzato:

a) alla tempestiva e definitiva chiusura dell'area a caldo;

b) alla salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori dipendenti degli stabilimenti e delle imprese dell'indotto;

c) al finanziamento delle attività di bonifica, così come prescritte dal decreto n. 425 del 2026 della Corte d'appello di Milano;

d) alla realizzazione almeno un forno elettrico alimentato con idrogeno verde subordinando la realizzazione e l'entrata in esercizio dei nuovi impianti alla preventiva verifica della loro piena compatibilità ambientale e sanitaria mediante l'introduzione e l'applicazione, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS), al fine di valutare preventivamente e congiuntamente gli effetti sull'ambiente e sulla salute della popolazione e dei lavoratori e di garantire i più elevati livelli di tutela sanitaria e ambientale;

e) alla previsione programmi per la formazione finalizzati al reimpiego dei la-

voratori in esubero di Acciaierie d'Italia S.p.A. (ADI) in amministrazione straordinaria e di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e delle imprese dell'indotto, favorendo il reinserimento anche all'interno dell'arsenale militare per il rilancio della cantieristica militare e civile;

f) alla previsione incentivi all'esodo in favore dei lavoratori degli impianti ex ILVA, per un importo non inferiore a 150.000 euro per ciascun lavoratore;

g) all'istituzione una zona franca prevedendo esenzioni dedicate per le imposte sui redditi, per l'imposta regionale sulle attività produttive e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;

h) al riconoscimento i benefici previdenziali in favore degli addetti a lavori usuranti in ragione dell'esposizione prolungata all'amianto;

i) all'istituzione di un Fondo di sviluppo per finanziare nuovi investimenti nel settore *green*, digitale, cantieristico e dell'Università del mare;

l) alla riconversione economica, sociale e culturale del territorio.

1.18. L'Abbate, Donno, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo, Perantoni, Orrico, D'Orso, Quartini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro delle imprese e del *made in Italy* trasmettono alle Camere, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una relazione sullo stato delle garanzie finanziarie prestate ai sensi del comma 1, sull'andamento delle attività di gestione dei rifiuti e delle discariche interne agli stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale, sullo stato di attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e sullo stato di avanzamento della procedura di cessione del compendio aziendale.

1.20. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Viggiano, Lacarra, Stefanazzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

« 3-*quater*. Le maggiori disponibilità di cassa derivanti dalla rimodulazione annuale delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono vincolate prioritariamente ed esclusivamente alla continuità operativa essenziale dell'impianto e all'accantonamento per il soddisfacimento dei crediti restitutori relativi ai finanziamenti statali concessi in prededuzione ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2026, n. 166. ».

1.1001. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furguele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I commissari straordinari delle procedure del gruppo ILVA e del gruppo Acciaierie d'Italia (ADI) destinano i proventi derivanti dalla cessione a terzi dei compensi aziendali, nonché le somme ricavate da azioni di responsabilità o revocatorie, al rimborso dei finanziamenti pubblici erogati dallo Stato a titolo oneroso o a titolo di anticipazione di liquidità in forza di disposizioni legislative adottate a partire dal 1° gennaio 2015, in via di prelazione rispetto ai crediti chirografari ordinari e ai finanziamenti soci, fatta comunque salva la prededucibilità integrale dei crediti dei lavoratori dipendenti, dei trattamenti di fine rapporto, nonché dei crediti vantati dalle imprese fornitrici appartenenti all'indotto locale essenziale per la continuità produttiva. A garanzia del suddetto credito erariale, lo Stato mantiene la priorità di soddisfacimento sui ricavi di cui al primo periodo, nei limiti della quota di attivo non

assorbita dai predetti crediti privilegiati di tutela sociale e territoriale.

1.1002. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Agenda per Taranto)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il tavolo permanente multisettoriale per l'area di Taranto, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della difesa, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della regione Puglia, della provincia di Taranto, dei comuni di Taranto e di Statte, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, delle associazioni di rappresentanza delle imprese, ivi comprese quelle dell'appalto e dell'indotto ex ILVA, delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni di rappresentanza del commercio, dell'artigianato e dei servizi operanti nel territorio di Taranto.

2. Il tavolo di cui al comma 1, al fine di sostenere l'economia e l'occupazione nell'area di Taranto, concorda ed elabora, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contenuti di un apposito Piano integrato, denominato « Agenda per Taranto », finalizzato a fronteggiare le conseguenze industriali, occupazionali e territoriali della transizione ecologica e della riconversione del ciclo produttivo degli stabilimenti siderurgici ex ILVA dichiarati di interesse strategico nazionale.

3. L'Agenda per Taranto di cui al comma 2 prevede, in via prioritaria, misure programmatiche per la transizione ecologica e la riconversione degli impianti siderurgici ex ILVA, comprensive della tempistica di entrata a regime dei nuovi impianti e delle risorse finanziarie per la loro realizzazione. Le misure programmatiche individuano, con valore vincolante per il soggetto attuatore:

a) i termini della progettazione, dell'autorizzazione, della realizzazione e dell'entrata in esercizio dei nuovi impianti, con indicazione delle scadenze intermedie;

b) le fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione e all'entrata in esercizio degli impianti;

c) il fabbisogno di approvvigionamento energetico e le relative infrastrutture;

d) il fabbisogno di personale correlato a ciascuna fase;

e) il fabbisogno di risorse per le misure di protezione sociale e di sostegno al reddito dei lavoratori, ivi compresi quelli dell'indotto.

4. L'Agenda per Taranto di cui al comma 2 prevede, altresì:

a) misure programmatiche finalizzate alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi nelle aree industriali, demaniali, portuali e retroportuali disponibili nel territorio, con indicazione delle aree, dei tempi e delle risorse;

b) un programma di diversificazione produttiva, riferito in particolare ai settori della cantieristica e dell'economia del mare, della logistica e della portualità, della produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative filiere industriali, dell'aerospazio e della difesa, dell'agroalimentare e della pesca, del turismo e delle attività culturali, dei servizi e dell'artigianato;

c) un apposito programma di salvaguardia occupazionale, di riqualificazione professionale e di ricollocazione, riferito all'intero perimetro dei lavoratori delle so-

cietà in amministrazione straordinaria e delle imprese dell'appalto e dell'indotto;

d) misure per l'accelerazione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e riconversione delle aree del compendio ex ILVA di Taranto;

e) misure per il sostegno alle attività dell'agroalimentare e della pesca, del commercio, dell'artigianato e dei servizi.

5. Il tavolo di cui al comma 1 verifica, con cadenza periodica non superiore a sei mesi, lo stato di attuazione del Piano integrato « Agenda per Taranto » e del suo cronoprogramma, segnalando gli scostamenti e proponendo le misure correttive.

6. L'Agenda per Taranto, di cui al comma 2, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la regione Puglia, ed è aggiornata con cadenza almeno annuale. Il tavolo si riunisce almeno con cadenza mensile e trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del piano integrato e del cronoprogramma.

7. La partecipazione al tavolo di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.02. Viggiano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Lacarra, Stefanazzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Programmazione e risorse per la transizione ecologica)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Ca-

mere una ricognizione analitica delle risorse già stanziati a qualsiasi titolo per la transizione ecologica e riconversione del ciclo produttivo degli stabilimenti siderurgici dichiarati di interesse strategico nazionale, con indicazione, per ciascuna fonte, degli importi stanziati, impegnati, erogati e non ancora utilizzati e delle cause dell'eventuale mancato utilizzo.

2. Le risorse non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prioritariamente destinate all'attuazione di un Piano programmatico per la transizione ecologica e di riconversione degli impianti siderurgici.

3. Al fine di assicurare il tempestivo avvio e la continuità di esecuzione del Piano di cui al comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Fondo per la transizione ecologica e la riconversione produttiva degli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per il triennio 2027-2029, in ragione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

4. Le risorse del Fondo sono destinate:

a) alla progettazione, alla realizzazione e all'entrata in esercizio degli impianti finalizzati a garantire la riconversione ecologica del sito;

b) alle infrastrutture energetiche e logistiche funzionali al loro esercizio;

c) agli interventi di riqualificazione professionale e alla ricollocazione del personale correlati alle fasi del cronoprogramma.

5. L'erogazione delle risorse avviene per stati di avanzamento, previa verifica del rispetto delle scadenze intermedie del cronoprogramma. Qualora la gestione del compendio aziendale sia affidata a un soggetto privato, l'erogazione è altresì subordinata alla restituzione delle somme a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti.

6. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy* riferisce semestralmente alle Camere sull'utilizzo delle risorse del Fondo e sugli scostamenti rispetto al cronoprogramma, indicandone le cause e le misure correttive adottate.

7. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'attuazione delle restanti disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.03. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Viggiano, Lacarra, Stefanazzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Stanziamento di risorse per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex ILVA S.p.A.)

1. Una quota pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata alla realizzazione di un Piano di investimenti per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex ILVA e la concessione di incentivi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per favorire l'insediamento di attività industriali ambientalmente sostenibili.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* istituisce un apposito tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle im-

prese e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, finalizzato ad assicurare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il coordinamento dell'azione amministrativa necessaria a semplificare i procedimenti autorizzativi e amministrativi connessi alla realizzazione degli investimenti di cui al comma 1, individuando per ciascuno di essi le amministrazioni competenti e i relativi tempi procedurali, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento nei confronti di tutti gli operatori economici interessati.

3. Ai soggetti imprenditoriali che, in attuazione del Piano di cui al comma 1, si insediano nelle aree territoriali di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per l'insediamento delle nuove attività industriali, nei limiti di spesa di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito di cui al comma 3, nel rispetto dei limiti di spesa annuale di cui al comma 1.

1.04. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Viggiano, Lacarra, Stefanazzi, Ghio, Pandolfo, Fornaro, Gribaudo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Acquisizione dei complessi aziendali)

1. In caso di mancata definizione delle procedure per la cessione degli impianti siderurgici ex ILVA dichiarati di interesse strategico nazionale in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e di mancata individuazione di nuovi potenziali acquirenti, il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di salvaguardare l'interesse strategico del Paese nel settore siderurgico, di garantire il mantenimento dei livelli occupazio-

nali e la produzione sostenibile dell'acciaio, di realizzare gli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti ex ILVA, nonché degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree, di assicurare la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro delle acciaierie e dell'indotto, è autorizzato ad acquisire, in via temporanea e con oneri a carico della finanza pubblica, direttamente o tramite una società controllata, i complessi aziendali di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

2. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede alla dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato ad uno o più acquirenti privati, previa valutazione del Piano industriale presentato dai potenziali acquirenti che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti, basato su criteri di sostenibilità economica e finanziaria del complesso aziendale, che garantisca la ripresa e il rilancio industriale ed occupazionale, e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la decarbonizzazione degli stabilimenti, la prosecuzione degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro.

1.05. Stefanazzi, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Viggiano, Lacarra, Ghio, Pandolfo, Fornaro, Gribaudo, Laus.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Ingresso dello Stato nel capitale e gestione pubblica temporanea dei complessi aziendali del gruppo ex ILVA)

1. Qualora, entro il 31 dicembre 2026, la procedura di cessione dei complessi aziendali di Acciaierie d'Italia S.p.A. (ADI) in

amministrazione straordinaria e delle società da essa controllate, avviata ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non si concluda con l'aggiudicazione a un soggetto che assicuri, sulla base di un piano industriale vincolante, la continuità produttiva di tutti gli stabilimenti del gruppo, il mantenimento dei livelli occupazionali e la decarbonizzazione degli impianti, ovvero qualora le offerte pervenute riguardino soltanto una parte dei complessi aziendali, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è autorizzato a costituire, anche per il tramite di Invitalia S.p.A., una società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, di seguito denominata « Società », alla quale i commissari straordinari trasferiscono i complessi aziendali non aggiudicati.

2. Al capitale della Società possono partecipare, in posizione di minoranza, operatori industriali del settore siderurgico, anche riuniti in raggruppamento, individuati con procedura trasparente e non discriminatoria sulla base della solidità del piano industriale e degli impegni occupazionali e ambientali.

3. La partecipazione pubblica maggioritaria ha carattere temporaneo. Essa è mantenuta per il tempo necessario all'attuazione del piano di cui al comma 4 e comunque non oltre cinque anni dalla costituzione della Società. Entro tale termine il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla dismissione, in tutto o in parte, delle partecipazioni mediante procedure competitive, anche attraverso offerta pubblica sul mercato, potendo mantenere una partecipazione idonea a tutelare l'interesse strategico nazionale.

4. Entro centoventi giorni dalla costituzione, la Società adotta un piano industriale e di decarbonizzazione, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che assicura:

a) la continuità produttiva di tutti gli stabilimenti del gruppo, ivi compresi quelli

di Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi;

b) la transizione verso la produzione mediante forni elettrici e impianti di riduzione diretta del minerale, con un cronoprogramma vincolante;

c) il mantenimento dei livelli occupazionali e il progressivo riassorbimento dei lavoratori in cassa integrazione e dei dipendenti di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria;

d) la tutela della salute, la sicurezza degli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il concorso alle bonifiche;

e) l'approvvigionamento continuativo di semilavorati per le linee di lavorazione a freddo.

5. La Società trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sull'attuazione del piano, sugli investimenti realizzati e sui livelli occupazionali.

6. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, previa notifica alla Commissione europea ove necessaria.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il « Fondo per la partecipazione pubblica nella siderurgia nazionale », con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede, quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, non ancora assegnate.

1.06. Pandolfo, Ghio, Fornaro, Pastorino, Gribaudo, Simiani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Continuità produttiva degli impianti di laminazione a freddo degli stabilimenti di Genova, di Novi Ligure, di Racconigi e di Taranto)

1. Al fine di assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli impianti di laminazione a freddo, di zincatura e di rivestimento degli stabilimenti di Genova, Novi Ligure, Racconigi e di Taranto gestiti da società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, anche in caso di sospensione o di limitazione delle attività dell'area a caldo disposta da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa, l'organo commissariale provvede all'approvvigionamento dei semilavorati siderurgici necessari alla marcia dei predetti impianti, in particolare rotoli laminati a caldo e bramme, mediante acquisto da soggetti terzi sul mercato nazionale ed estero, ovvero mediante contratti di lavorazione per conto stipulati con altri produttori.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'organo commissariale trasmette al Ministero delle imprese e del *made in Italy* un piano di approvvigionamento che indica, per ciascuno degli stabilimenti di cui al comma 1, i volumi necessari ad assicurare la marcia degli impianti, le fonti e le modalità di approvvigionamento, i tempi di consegna e il relativo fabbisogno finanziario. Il piano integra il programma della procedura di amministrazione straordinaria ed è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

3. Fino alla completa attuazione del piano di cui al comma 2, la sospensione dell'attività degli impianti di cui al comma 1 non può essere disposta per la sola in-

disponibilità di semilavorati provenienti dall'area a caldo, fatte salve le esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'organo commissariale destina prioritariamente le risorse finanziarie disponibili nell'ambito della procedura, ivi comprese quelle derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2026, n. 166. In caso di indisponibilità delle risorse di cui al precedente periodo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato a concedere alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. (ADI) in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale, finanziamenti a titolo oneroso nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per l'anno 2027, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e previa notifica alla Commissione europea ove necessaria. Ai finanziamenti di cui al presente comma si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13. Le somme sono restituite entro sei mesi dalla cessione dei compensi aziendali.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.07. Ghio, Pandolfo, Fornaro, Pastorino, Gribaudo, Simiani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gra-

vanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato « Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria », con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2026, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria siti a Taranto. Al fine di valutare preventivamente e congiuntamente gli effetti sull'ambiente e sulla salute della popolazione e dei lavoratori e di garantire i più elevati livelli di tutela sanitaria e ambientale, la realizzazione e l'entrata in esercizio dei nuovi impianti sono subordinate alla preventiva verifica della loro piena compatibilità ambientale e sanitaria.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.09. L'Abbate, Donno, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto)

1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del

decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, atti a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.010. Viggiano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Lacarra, Stefanazzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Ripristino delle somme del patrimonio destinato per le attività di ripristino ambientale)

1. Le somme del patrimonio destinato alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2026, con oneri a carico del

bilancio pubblico. Tali somme sono vincolate alle attività di ripristino ambientale.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.011. Lacarra, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Viggiano, Stefanazzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

(Bonifiche urgenti)

1. Al fine di dare immediata esecuzione alle prescrizioni e al decreto del 9 luglio 2026 della Corte d'appello di Milano, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato a utilizzare quote dei fondi nazionali ed europei destinati alla sicurezza strategica e alle infrastrutture critiche, garantendone l'immediato impiego per l'attuazione delle opere di messa in sicurezza e bonifica del sito industriale di Taranto.

1.012. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zannella, Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per finanziare, nel limite massimo del 3 per cento delle somme residue di cui al primo periodo, la realizzazione, nell'area di Taranto, di un Centro unico per le bonifiche, con funzioni di raccolta, integrazione ed elaborazione dei dati ambientali provenienti dalle amministrazioni e dagli enti com-

petenti, anche in tempo reale o prossimo al tempo reale, a supporto del monitoraggio e della programmazione degli interventi di bonifica. ».

1.013. Viggiano, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Lacarra, Stefanazzi.

A.C. 3131 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la conversione del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento è stato approvato dal Senato il 7 ottobre 2026 e deve essere convertito in legge entro il 27 ottobre 2026;

il decreto interviene unicamente sulla disciplina delle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti e delle discariche interne agli stabilimenti delle società in amministrazione straordinaria. Non contiene misure per la continuità produttiva, per l'occupazione o per il futuro industriale del gruppo ex Ilva;

la Corte d'appello di Milano ha confermato il blocco degli altiforni dello stabilimento di Taranto. Di conseguenza i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria hanno comunicato la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e di Novi Ligure entro il 15 novembre 2026, motivata dalla mancanza di semilavorati provenienti dall'area a caldo. La fermata delle linee di laminazione a freddo interessa l'intera Area Nord, compreso il sito di Racconigi;

la procedura di cessione dei complessi aziendali è in corso da tempo senza essersi conclusa. Il Governo continua a sostenere la continuità operativa del gruppo con interventi d'urgenza e finanziamenti a titolo oneroso, da ultimo con l'articolo 2 del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2026, n. 166. Manca tuttavia un piano industriale che garantisca la prosecuzione dell'attività in tutti gli stabilimenti;

esiste il rischio concreto che la procedura di vendita si chiuda senza aggiudicatari o con offerte solo su una parte dei complessi aziendali. In quel caso la filiera nazionale dell'acciaio piano si frammenterebbe e le produzioni a più alto valore aggiunto degli stabilimenti del Nord perderebbero la loro fonte di approvvigionamento;

la siderurgia primaria è un settore strategico per la manifattura nazionale, per l'autonomia produttiva del Paese e per l'applicazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM). La sua decarbonizzazione, attraverso forni elettrici e impianti di riduzione diretta del minerale, richiede investimenti e una regia pubblica che finora sono mancati,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative anche normative volte a:

garantire, qualora entro il 31 dicembre 2026 la procedura di cessione dei complessi aziendali di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e delle società da essa controllate non si concluda con l'aggiudicazione a un soggetto che assicuri, in base a un piano industriale vincolante, la continuità produttiva di tutti gli stabilimenti, il mantenimento dei livelli occupazionali e la decarbonizzazione degli impianti, ovvero qualora le offerte pervenute riguardino soltanto una parte dei complessi aziendali;

prevedere la costituzione, anche per il tramite di Invitalia S.p.A., di una società a partecipazione pubblica maggioritaria, aperta in posizione di minoranza a operatori industriali del settore individuati con procedura trasparente e non discriminatoria, alla quale trasferire i complessi aziendali non aggiudicati;

prevedere che la partecipazione pubblica maggioritaria sia temporanea, non

superi in ogni caso i cinque anni e sia dismessa con procedure competitive, mantenendo una partecipazione idonea a tutelare l'interesse strategico nazionale;

subordinare l'operazione all'adozione, entro centoventi giorni, di un piano industriale e di decarbonizzazione da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti che assicuri la continuità produttiva di tutti gli stabilimenti del gruppo, ivi compresi quelli di Taranto, Genova, Novi Ligure e Racconigi; la transizione verso forni elettrici e impianti di riduzione diretta con un cronoprogramma vincolante; il mantenimento dei livelli occupazionali e il riassorbimento dei lavoratori in cassa integrazione e dei dipendenti di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria; la tutela della salute, la sicurezza e la manutenzione degli impianti e il concorso alle bonifiche;

nelle more, ad assumere ogni iniziativa di competenza affinché l'organo commissariale garantisca l'approvvigionamento continuativo di semilavorati, rotoli laminati a caldo e bramme, per le linee di lavorazione a freddo degli stabilimenti di Genova, Novi Ligure, Racconigi, e Taranto, ricorrendo anche all'acquisto sul mercato nazionale ed estero, e affinché sia sospesa la procedura di fermata dei medesimi stabilimenti;

stanziare risorse adeguate alle finalità di cui agli impegni precedenti, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e previa notifica alla Commissione europea, ove necessaria, e a riferire alle Camere ogni sei mesi sull'attuazione del piano, sugli investimenti realizzati e sui livelli occupazionali.

9/3131/1. Pandolfo, Ghio, Fornaro, Gribaudo, Pastorino.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, nel testo modificato dal Senato, introduce una disciplina speciale sulle garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti gestiti da imprese ammesse al-

l'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003;

la necessità dell'intervento è emersa in concreto con riferimento allo stabilimento ex ILVA di Taranto, dove le difficoltà nel reperire garanzie finanziarie hanno contribuito alla sospensione delle attività di gestione dei rifiuti e, di conseguenza, di attività produttive;

il provvedimento interviene ancora una volta su un'emergenza senza definire una prospettiva industriale certa per la siderurgia italiana che tenga insieme continuità produttiva, decarbonizzazione, tutela dell'ambiente e della salute, salvaguardia dell'occupazione e dell'indotto, con obiettivi, risorse e tempi verificabili;

la continuità della filiera siderurgica dipende anche dal funzionamento degli impianti di laminazione a freddo, zincatura e rivestimento di Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto, per i quali è necessario assicurare la disponibilità di semilavorati, in particolare bramme e *coils* laminati a caldo;

la criticità dell'approvvigionamento è particolarmente urgente per gli stabilimenti del Nord-Ovest in quanto la mancata disponibilità dei semilavorati necessari rischia di fermare gli impianti, compromettere la continuità delle commesse e mettere a rischio occupazione e competenze industriali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, per quanto di competenza e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, volte ad assicurare l'approvvigionamento continuativo dei semilavorati bramme e *coils* agli impianti di laminazione a freddo, zincatura e rivestimento degli stabilimenti ex ILVA di Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto, così da salvaguardarne la continuità produttiva e occupazionale, nel rispetto delle esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

9/3131/2. Ghio, Pandolfo, Fornaro, Gribaudo, Viggiano.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, nel testo modificato dal Senato, introduce una disciplina speciale sulle garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti gestiti da imprese ammesse all'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003;

la necessità dell'intervento è emersa in concreto con riferimento allo stabilimento ex ILVA di Taranto, dove le difficoltà nel reperire garanzie finanziarie hanno contribuito alla sospensione delle attività di gestione dei rifiuti e, di conseguenza, di attività produttive;

la continuità della filiera siderurgica dipende anche dal funzionamento degli impianti di laminazione a freddo, zincatura e rivestimento di Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto, per i quali è necessario assicurare la disponibilità di semilavorati, in particolare bramme e *coils* laminati a caldo;

la criticità dell'approvvigionamento è particolarmente urgente per gli stabilimenti del Nord-Ovest in quanto la mancata disponibilità dei semilavorati necessari rischia di fermare gli impianti, compromettere la continuità delle commesse e mettere a rischio occupazione e competenze industriali,

impegna il Governo

a promuovere, d'intesa con i Commissari straordinari, ogni iniziativa utile ad assicurare l'approvvigionamento continuativo dei semilavorati bramme e *coils* agli impianti di laminazione a freddo, zincatura e rivestimento degli stabilimenti ex ILVA di Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto, così da salvaguardarne la continuità produttiva e occupazionale, nel rispetto delle esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

9/3131/2. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Ghio, Pandolfo, Fornaro, Gribaudo, Viggiano.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, nel testo approvato dal Senato, disciplina le garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti gestiti da imprese ammesse all'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003;

l'intervento ha avuto origine dalle difficoltà dello stabilimento ex ILVA di Taranto nel reperire le garanzie finanziarie necessarie alla gestione dei rifiuti, difficoltà che hanno contribuito alla sospensione di tali attività e delle correlate attività produttive;

la crisi riguarda, tuttavia, l'intero sistema degli stabilimenti e coinvolge i lavoratori diretti, dell'appalto e dell'indotto;

il decreto in esame è l'ennesima misura emergenziale priva di una prospettiva industriale certa, con obiettivi, risorse e tempi definiti per la decarbonizzazione, la tutela dell'occupazione e dell'indotto e la salvaguardia di tutti gli stabilimenti;

la continuità delle imprese dell'indotto dipende anche dalla tempestiva riscossione dei crediti maturati per le prestazioni rese alle società in amministrazione straordinaria; i ritardi nei pagamenti possono compromettere la liquidità delle imprese e limitarne l'accesso al credito;

è pertanto necessario affiancare agli strumenti di sostegno al reddito misure che aiutino le imprese creditrici a recuperare i crediti e a proseguire la propria attività;

un sostegno mirato alle piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi connessi alla continuità produttiva e al risanamento ambientale può contribuire a tutelare l'intera filiera e i relativi livelli occupazionali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a sostenere la liquidità delle imprese dell'indotto, favorendo la tempe-

stiva certificazione dei crediti maturati nei confronti delle società in amministrazione straordinaria e l'accesso a strumenti di garanzia pubblica che ne agevolino il recupero, nonché a rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese fornitrici, con particolare attenzione a quelle che operano per la continuità degli impianti e per il risanamento ambientale, nel rispetto della disciplina europea.

9/3131/3. Curti, Simiani, Amato.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, nel testo approvato dal Senato, disciplina le garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti gestiti da imprese ammesse all'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003;

l'intervento ha avuto origine dalle difficoltà dello stabilimento *ex* ILVA di Taranto nel reperire le garanzie finanziarie necessarie alla gestione dei rifiuti, difficoltà che hanno contribuito alla sospensione di tali attività e delle correlate attività produttive;

la crisi riguarda, tuttavia, l'intero sistema degli stabilimenti e coinvolge i lavoratori diretti, dell'appalto e dell'indotto;

il decreto in esame è l'ennesima misura emergenziale priva di una prospettiva industriale certa, con obiettivi, risorse e tempi definiti per la decarbonizzazione, la tutela dell'occupazione e dell'indotto e la salvaguardia di tutti gli stabilimenti;

l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica l'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo una disciplina speciale per le garanzie finanziarie relative agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti delle imprese in amministrazione straordinaria;

in particolare, le garanzie possono essere prestate su base annuale, per il periodo dell'amministrazione straordinaria e

fino alla cessione del compendio aziendale, anche quando l'autorizzazione dell'impianto abbia durata superiore; resta fermo che l'attività di discarica non può svolgersi in assenza della garanzia finanziaria;

la disciplina riguarda le modalità e la durata della garanzia finanziaria e non deve in alcun modo comportare un'attenuazione degli obblighi ambientali che gravano sul gestore, inclusi quelli di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a chiarire e assicurare, in sede di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, che la disciplina speciale delle garanzie finanziarie non incida sugli obblighi del gestore in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, che restano fermi secondo la normativa vigente.

9/3131/4. Lacarra, Simiani.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, nel testo approvato dal Senato, disciplina le garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti gestiti da imprese ammesse all'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003;

l'intervento ha avuto origine dalle difficoltà dello stabilimento *ex* ILVA di Taranto nel reperire le garanzie finanziarie necessarie alla gestione dei rifiuti, difficoltà che hanno contribuito alla sospensione di tali attività e delle correlate attività produttive;

la crisi riguarda, tuttavia, l'intero sistema degli stabilimenti e coinvolge i lavoratori diretti, dell'appalto e dell'indotto;

il decreto in esame è l'ennesima misura emergenziale priva di una prospettiva industriale certa, con obiettivi, risorse e tempi definiti per la decarbonizzazione,

la tutela dell'occupazione e dell'indotto e la salvaguardia di tutti gli stabilimenti;

la crisi della siderurgia nazionale e la necessità di tutelare la continuità produttiva e occupazionale interessano anche il polo di Piombino, strategico per il settore;

tale polo, riconosciuto area di crisi industriale complessa, ha attraversato negli anni una lunga fase di difficoltà produttiva e occupazionale;

in quest'area è previsto un progetto per la realizzazione di una nuova acciaieria a basse emissioni, dichiarato di preminente interesse strategico nazionale, la cui attuazione può contribuire al rilancio industriale e occupazionale del territorio;

su tale progetto permangono, però, criticità relative alla copertura finanziaria, al cronoprogramma e alla realizzazione di opere e adempimenti pubblici necessari;

il rilancio del polo deve accompagnarsi alla tutela dell'intero bacino occupazionale, alla salvaguardia dell'indotto e a un piano industriale credibile, che garantisca anche la necessaria transizione ecologica e la tutela ambientale, sostenuto da investimenti concreti e da un cronoprogramma chiaro e verificabile;

si tratta di elementi che rendono opportuno un monitoraggio stringente degli impegni e la predisposizione di soluzioni alternative qualora il percorso privato non si realizzi;

un eventuale intervento pubblico temporaneo, in caso di mancata realizzazione del progetto o di fallimento del percorso di acquisizione privata, potrebbe garantire la continuità industriale e occupazionale e consentire la successiva cessione a condizioni di mercato a soggetti con piani industriali coerenti con gli obiettivi di rilancio,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, agevolare il perfeziona-

mento del progetto industriale citato in premessa e la sua realizzazione da parte di soggetti privati, assicurando il coordinamento e il completamento degli adempimenti e delle infrastrutture pubbliche necessari e verificando il rispetto degli impegni finanziari, industriali e occupazionali e a prevedere, qualora tale percorso non si concluda o non assicuri il rilancio del polo, a valutare l'acquisizione pubblica temporanea del complesso siderurgico di Piombino, sulla base di un piano industriale vincolante che tuteli la produzione, l'occupazione e la sostenibilità ambientale, prevedendo la successiva dismissione a condizioni di mercato a favore di soggetti in grado di attuare tale piano.

9/3131/5. Simiani.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, nel testo approvato dal Senato, disciplina le garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti gestiti da imprese ammesse all'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003;

l'intervento ha avuto origine dalle difficoltà dello stabilimento ex ILVA di Taranto nel reperire le garanzie finanziarie necessarie alla gestione dei rifiuti, difficoltà che hanno contribuito alla sospensione di tali attività e delle correlate attività produttive;

la crisi riguarda, tuttavia, l'intero sistema degli stabilimenti e coinvolge i lavoratori diretti, dell'appalto e dell'indotto;

il decreto in esame è l'ennesima misura emergenziale priva di una prospettiva industriale certa, con obiettivi, risorse e tempi definiti per la decarbonizzazione, la tutela dell'occupazione e dell'indotto e la salvaguardia di tutti gli stabilimenti;

la procedura di cessione dei complessi aziendali deve condurre a una soluzione industriale in grado di assicurare la continuità produttiva e occupazionale, la

decarbonizzazione e la tutela ambientale dell'intero gruppo;

la procedura di cessione dei complessi aziendali deve assicurare una soluzione industriale capace di tutelare l'interesse strategico nazionale nel settore siderurgico e di garantire la decarbonizzazione e la continuità produttiva e occupazionale dell'intero gruppo;

qualora la cessione non si concluda e non siano individuati nuovi potenziali acquirenti, un intervento pubblico temporaneo può consentire di mantenere la disponibilità dei complessi aziendali e di realizzare gli investimenti necessari alla produzione sostenibile dell'acciaio e alla decarbonizzazione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, qualora le procedure di cessione non si concludano e non siano individuati nuovi potenziali acquirenti, volte a prevedere che il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisca temporaneamente, con oneri a carico del bilancio pubblico, i complessi aziendali di proprietà di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, assicurandone il rilancio sulla base di un piano industriale che garantisca continuità produttiva e occupazionale, decarbonizzazione, ripristino ambientale e bonifica delle aree, tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo, altresì, la successiva dismissione della partecipazione pubblica a condizioni di mercato.

9/3131/6. Stefanazzi, Simiani.

La Camera,

premesso che:

lo stabilimento di Racconigi (CN) di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria (*ex Ilva*) fa parte della filiera a freddo del gruppo e occupa 72 lavoratori. Da molti mesi è sostanzialmente fermo prima ancora della mancanza di coils e di materia prima proveniente da Taranto, non dando la possibilità di trasformazione della

materia prima giacente (neanche laddove legata ad ordini già acquisiti) e procedendo poi alla vendita di detta materia prima degli ultimi avvenimenti; non ne è chiaro il motivo, dal momento che lo stabilimento era approvvigionato di materia prima che nel mese di agosto 2026 è stata spedita altrove, in quanto venduta precedentemente;

l'amministrazione straordinaria ha avviato la procedura per la cassa integrazione straordinaria fino a un massimo di 8.622 lavoratori (dagli attuali 4.450). Per Racconigi la previsione riguarda quasi tutti i dipendenti, fino a 70 su 72 secondo la stampa locale;

a seguito del decreto della Corte d'appello di Milano è stata annunciata, entro il 15 novembre 2026, la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. A breve è attesa la pronuncia della Corte di cassazione sull'area a caldo di Taranto, da cui dipende la disponibilità di acciaio per i siti del Nord;

Racconigi è stato uno dei siti più appetibili per i possibili acquirenti: alla prima manifestazione di interesse si erano presentati sette soggetti. Le dimensioni contenute dell'impianto favoriscono l'assegnazione di lavorazioni specifiche, senza vincoli con le sorti di Taranto;

Federacciai ha dato mandato al proprio presidente di procedere a una manifestazione di interesse per il rilancio degli impianti che non rientrano nell'area a caldo, con il coinvolgimento di operatori italiani. Finora non è stata presentata alcuna offerta formale;

lo stabilimento rischia di restare ai margini delle trattative. Il sindaco di Racconigi, la regione Piemonte, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria hanno ripetutamente chiesto che il sito non sia dimenticato e che le prospettive industriali non si riducano alla cassa integrazione;

il 21 ottobre 2026 è convocato a Torino il tavolo di crisi regionale e il 27 ottobre 2026 il confronto a Palazzo Chigi;

la cassa integrazione è uno strumento di protezione sociale utile per l'emergenza, ma non può diventare l'unica prospettiva per lavoratori che attendono da oltre un anno risposte sul proprio futuro;

occorre evitare che le vicende di Racconigi vengano subordinate a quelle di Taranto, e che un territorio con una storia industriale consolidata perda un presidio produttivo, competenze professionali e occupazione,

impegna il Governo

ad accompagnare la misura recata dal provvedimento in esame con ogni opportuna iniziativa, anche normativa, di competenza, atta:

a includere esplicitamente lo stabilimento di Racconigi, e gli altri siti della filiera a freddo, all'ordine del giorno del confronto convocato a Palazzo Chigi il 27 ottobre 2026, con la partecipazione di regione Piemonte, enti locali e organizzazioni sindacali;

ad adottare, d'intesa con i commissari straordinari, le iniziative necessarie per la ripresa delle lavorazioni a freddo a Racconigi, anche tramite l'approvvigionamento di *coils* e bramme, o stipulando contratti di conto lavorazione con aziende terze con cui lo stabilimento di Racconigi sarà impiegato nella trasformazione di materiale che non dovrà essere, quindi, acquistato da ADI, senza attendere l'esito dell'intera vicenda dell'area a caldo;

a prevedere, in ogni operazione di cessione, clausole sociali vincolanti a tutela dei livelli occupazionali, della continuità dei rapporti di lavoro e del patrimonio professionale dei lavoratori;

ad assicurare che la cassa integrazione abbia carattere temporaneo, con integrazione salariale adeguata e percorsi di formazione e riqualificazione, ed escludendo che diventi una soluzione definitiva;

a promuovere, in raccordo con regione, enti locali, parti sociali e soggetti del territorio, un piano di ricollocazione e rein-

dustrializzazione per i lavoratori diretti e dell'indotto dell'area di Racconigi, solo nel caso in cui la ripartenza produttiva non si realizzi, prevedendo concrete tutele per i lavoratori che non obblighino gli stessi ad ulteriori sacrifici economici e familiari come prospettato fino ad ora, rispettando quindi l'inquadramento contrattuale e la professionalità raggiunta negli anni oppure prevedendo degli incentivi all'esodo volti a potersi ricollocare nel mondo del lavoro;

a riferire alle Camere, entro 30 giorni, sugli esiti del confronto di Palazzo Chigi e sulle azioni intraprese per il sito di Racconigi.

9/3131/7. Gribaudo.

La Camera,

premesso che:

lo stabilimento di Racconigi (CN) di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria (*ex* Ilva) fa parte della filiera a freddo del gruppo e occupa 72 lavoratori. Da molti mesi è sostanzialmente fermo prima ancora della mancanza di coils e di materia prima proveniente da Taranto, non dando la possibilità di trasformazione della materia prima giacente (neanche laddove legata ad ordini già acquisiti) e procedendo poi alla vendita di detta materia prima degli ultimi avvenimenti; non ne è chiaro il motivo, dal momento che lo stabilimento era approvvigionato di materia prima che nel mese di agosto 2026 è stata spedita altrove, in quanto venduta precedentemente;

l'amministrazione straordinaria ha avviato la procedura per la cassa integrazione straordinaria fino a un massimo di 8.622 lavoratori (dagli attuali 4.450). Per Racconigi la previsione riguarda quasi tutti i dipendenti, fino a 70 su 72 secondo la stampa locale;

a seguito del decreto della Corte d'appello di Milano è stata annunciata, entro il 15 novembre 2026, la fermata temporanea degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. A breve è attesa la pronuncia della Corte di cassazione sull'area a caldo

di Taranto, da cui dipende la disponibilità di acciaio per i siti del Nord;

Racconigi è stato uno dei siti più appetibili per i possibili acquirenti: alla prima manifestazione di interesse si erano presentati sette soggetti. Le dimensioni contenute dell'impianto favoriscono l'assegnazione di lavorazioni specifiche, senza vincoli con le sorti di Taranto;

Federacciai ha dato mandato al proprio presidente di procedere a una manifestazione di interesse per il rilancio degli impianti che non rientrano nell'area a caldo, con il coinvolgimento di operatori italiani. Finora non è stata presentata alcuna offerta formale;

lo stabilimento rischia di restare ai margini delle trattative. Il sindaco di Racconigi, la regione Piemonte, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria hanno ripetutamente chiesto che il sito non sia dimenticato e che le prospettive industriali non si riducano alla cassa integrazione;

il 21 ottobre 2026 è convocato a Torino il tavolo di crisi regionale e il 27 ottobre 2026 il confronto a Palazzo Chigi;

la cassa integrazione è uno strumento di protezione sociale utile per l'emergenza, ma non può diventare l'unica prospettiva per lavoratori che attendono da oltre un anno risposte sul proprio futuro;

occorre evitare che le vicende di Racconigi vengano subordinate a quelle di Taranto, e che un territorio con una storia industriale consolidata perda un presidio produttivo, competenze professionali e occupazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni opportuna iniziativa atta ad adottare, d'intesa con i commissari straordinari, le iniziative necessarie per la ripresa delle lavorazioni a freddo a Racconigi, anche tramite l'approvvigionamento di *coils* e bramme, o stipulando contratti di conto lavorazione con aziende terze con cui lo

stabilimento di Racconigi sarà impiegato nella trasformazione di materiale che non dovrà essere, quindi, acquistato da ADI, senza attendere l'esito dell'intera vicenda dell'area a caldo.

9/3131/7. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Gribaudo.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, nel testo approvato dal Senato, disciplina le garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti gestiti da imprese ammesse all'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003;

l'intervento ha avuto origine dalle difficoltà dello stabilimento ex ILVA di Taranto nel reperire le garanzie finanziarie necessarie alla gestione dei rifiuti, difficoltà che hanno contribuito alla sospensione di tali attività e delle correlate attività produttive;

la crisi riguarda, tuttavia, l'intero sistema degli stabilimenti e coinvolge i lavoratori diretti, dell'appalto e dell'indotto;

il decreto-legge in esame è l'ennesima misura emergenziale priva di una prospettiva industriale certa, con obiettivi, risorse e tempi definiti per la decarbonizzazione, la tutela dell'occupazione e dell'indotto e la salvaguardia di tutti gli stabilimenti;

il risanamento del sito di interesse nazionale di Taranto richiede la prosecuzione e l'accelerazione degli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione, indispensabili per tutelare la salute delle persone e la sicurezza dell'ambiente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte ad assicurare risorse adeguate e continuità agli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del sito di interesse nazionale di Taranto, coordi-

nandoli con le misure di rilancio industriale e garantendo la tutela della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente.

9/3131/8. Ferrari, Simiani, Santillo.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, nel testo approvato dal Senato, disciplina le garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti gestiti da imprese ammesse all'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003;

l'intervento ha avuto origine dalle difficoltà dello stabilimento ex ILVA di Taranto nel reperire le garanzie finanziarie necessarie alla gestione dei rifiuti, difficoltà che hanno contribuito alla sospensione di tali attività e delle correlate attività produttive;

la crisi riguarda, tuttavia, l'intero sistema degli stabilimenti e coinvolge i lavoratori diretti, dell'appalto e dell'indotto;

il risanamento del sito di interesse nazionale di Taranto richiede la prosecuzione e l'accelerazione degli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione, indispensabili per tutelare la salute delle persone e la sicurezza dell'ambiente,

impegna il Governo

a proseguire negli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del sito di Taranto, coordinandoli con le misure di rilancio industriale e garantendo la tutela della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente.

9/3131/8. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Ferrari, Simiani, Santillo.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, nel testo approvato dal Senato, disciplina le garanzie

finanziarie per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti gestiti da imprese ammesse all'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003;

l'intervento ha avuto origine dalle difficoltà dello stabilimento ex ILVA di Taranto nel reperire le garanzie finanziarie necessarie alla gestione dei rifiuti, difficoltà che hanno contribuito alla sospensione di tali attività e delle correlate attività produttive;

la crisi riguarda, tuttavia, l'intero sistema degli stabilimenti e coinvolge i lavoratori diretti, dell'appalto e dell'indotto;

il decreto-legge in esame è l'ennesima misura emergenziale priva di una prospettiva industriale certa, con obiettivi, risorse e tempi definiti per la decarbonizzazione, la tutela dell'occupazione e dell'indotto e la salvaguardia di tutti gli stabilimenti;

una strategia di lungo periodo è, infatti, necessaria per garantire insieme la continuità produttiva e il rispetto degli obblighi ambientali, perseguendo la tutela della salute e dell'ambiente insieme alla salvaguardia del lavoro, attraverso interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione adeguatamente finanziati e accompagnati da un monitoraggio ambientale trasparente e integrato;

è notizia recente la richiesta da parte dei commissari straordinari di Acciaierie d'Italia di ampliare il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per un massimo di 8.622 lavoratori (dagli attuali 4.450) fino al 28 febbraio 2027, salvo proroghe. In particolare, si prevedono fino a 6.964 lavoratori in CIGS a Taranto (su un totale di 7.875), 870 a Genova (su 917), 515 a Novi Ligure (su 542), 117 a Milano (su 125), 70 a Racconigi (su 72), 45 a Marghera (su 48), 23 a Paderno (su 25), 18 a Legnaro (su 20). Attualmente i dipendenti totali di Adi in As sono 9.626;

in tale contesto, il sostegno al reddito è necessario, ma non può diventare una risposta sostitutiva di un piano che

garantisca interventi tempestivi e adeguatamente finanziati di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione, accompagnati da un monitoraggio ambientale trasparente e integrato, produzione, investimenti e concrete prospettive occupazionali;

gli interventi di riconversione e risanamento devono perseguire congiuntamente la riduzione dell'impatto ambientale, la tutela della salute e la salvaguardia del lavoro, garantendo che il raggiungimento di ciascuno di questi obiettivi non comprometta gli altri,

impegna il Governo

ad adottare ogni ulteriore iniziativa utile, anche di carattere normativo, per definire e attuare una strategia unitaria per l'ex ILVA, adeguatamente finanziata e fondata su obiettivi e tempi verificabili, che assicuri la decarbonizzazione e la prosecuzione delle bonifiche e del monitoraggio ambientale, garantendo al contempo la continuità produttiva degli stabilimenti e la salvaguardia dell'occupazione.

9/3131/9. Viggiano, Dell'Olio.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, modificato dal Senato, introduce una disciplina speciale relativamente alle garanzie finanziarie individuate dall'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, estesa a tutte le imprese in amministrazione straordinaria, affinché possano beneficiare di una riduzione temporale delle medesime garanzie finanziarie, che vengono prestate su base annuale anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore;

la Corte d'appello di Milano, con decisione resa nota l'11 settembre 2026, ha respinto le istanze di sospensiva presentate da Ilva in Amministrazione Straordinaria e Acciaierie d'Italia in A.S., confermando l'efficacia del decreto della stessa Corte d'ap-

pello del 27 luglio 2026 ed ha riaffermato che l'attività economica non può svolgersi in contrasto con la tutela della salute e dell'ambiente, richiamando i principi di cui agli articoli 32 e 41, secondo comma, della Costituzione;

il provvedimento giudiziario, che impone la sospensione delle attività produttiva dell'area a caldo entro il 28 ottobre 2026, evidenzia come tale sospensione non rappresenti un evento improvviso o imprevedibile, bensì l'esito prefigurabile di anni di gestione carente, segnata dalla mancata quantificazione dei costi di adeguamento degli impianti e dall'inadempimento delle prescrizioni ambientali volte a contenere le emissioni di polveri sottili e la presenza di amianto all'interno delle strutture di fusione e degli altiforni;

secondo le risultanze richiamate negli atti giudiziari e tecnici relativi allo stabilimento, all'interno del sito ex Ilva di Taranto risultano ancora da rimuovere oltre 2.000 tonnellate di amianto (circa 2.140 tonnellate), un quantitativo che conferma la gravità e l'urgenza degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;

al fine di procedere con urgenza agli indifferibili interventi di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali ex ILVA, è necessario pervenire tempestivamente alla sottoscrizione di un Accordo di programma tra Governo, Ministeri, regione ed enti locali e territoriali coinvolti, finalizzato:

a) predisporre e finanziare un Piano straordinario di bonifica ambientale e messa in sicurezza dell'intero sito industriale di Taranto definendo un cronoprogramma vincolante e inderogabile per l'avvio e la consegna dei cantieri di bonifica;

b) finanziare la riconversione industriale del sito mediante la produzione di acciaio da forni elettrici alimentati da energia a basse emissioni e da DRI/HBI prodotto, ove tecnicamente ed economicamente sostenibile, mediante idrogeno verde, lo sviluppo di nuove filiere produttive e nuovi insediamenti industriali, assicurando altresì la salvaguardia e la valorizzazione

delle lavorazioni a freddo esistenti nello stabilimento di Taranto, in coerenza con un assetto unitario della filiera nazionale e con la progressiva autonomia di approvvigionamento degli stabilimenti del Nord; subordinando la realizzazione e l'entrata in esercizio dei nuovi impianti alla preventiva verifica della loro piena compatibilità ambientale e sanitaria mediante l'introduzione e l'applicazione, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, della Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIAS);

c) attivare strumenti integrati di prepensionamento e scivoli previdenziali a favore dei lavoratori diretti e dell'indotto che si trovino a ridosso dei requisiti di pensionamento, unitamente alla previsione di incentivi all'esodo volontario economico assistito;

d) assicurare procedure certe e semplificate per l'accertamento dell'esposizione professionale all'amianto e per il riconoscimento dei relativi benefici previdenziali ai lavoratori diretti, somministrati e dell'indotto aventi diritto, nonché valutare l'estensione delle tutele previste per lavori usuranti o gravosi alle mansioni effettivamente esposte a condizioni di particolare rischio, nel rispetto dei requisiti di legge;

e) adottare ogni iniziativa necessaria alla riqualificazione professionale prevedendo specifici progetti e misure occupazionali concordati tra il Ministero del lavoro, le regioni, i comuni interessati e i sindacati, finalizzati al reinserimento della forza lavoro nelle attività di bonifiche, nei nuovi insediamenti produttivi e in lavori di pubblica utilità (LPU), con percorsi formativi e di ricollocazione coerenti con le competenze richieste dalle nuove attività industriali, ambientali e di servizio pubblico;

f) adottare una strategia complessiva e organica volta a garantire la riconversione economica, sociale e culturale del territorio, anche attraverso l'istituzione di un'area franca territoriale, superando la dipendenza dalla produzione siderurgica a caldo e garantendo contemporaneamente

nuove e sostenibili prospettive industriali ed occupazionali, prevedendo un regime di fiscalità di vantaggio e di esenzione contributiva e tributaria pluriennale in favore delle piccole e medie imprese, delle *start-up* innovative e delle imprese sociali che si insediano nel territorio ovvero convertono le proprie attività verso la transizione ecologica, la *green economy*, la cantieristica avanzata e le tecnologie legate all'economia del mare;

g) garantire investimenti per il rilancio culturale e sociale, e per il potenziamento dell'offerta formativa e di ricerca del Polo Universitario di Taranto, nonché del Tecnopolo del Mediterraneo, al fine di dare un concreto impulso alla trasformazione dell'area ionica in un centro di eccellenza per l'innovazione, la sostenibilità e l'economia del mare;

h) promuovere un piano straordinario di reclutamento e riqualificazione professionale per l'Arsenale Militare di Taranto, nel rispetto delle procedure di accesso al pubblico impiego, finalizzato a colmare il fabbisogno di personale stimato fino a circa 2.000 unità e a rilanciarne le capacità manutentive, industriali e cantieristiche;

i) garantire che le risorse già destinate alla decarbonizzazione del polo siderurgico e al progetto DRI, originariamente previste nell'ambito del PNRR e successivamente riprogrammate su altri fondi nazionali, restino vincolate alla transizione industriale di Taranto; assicurare inoltre che le risorse resesi disponibili a seguito della rinuncia ai progetti Ferretti e Renexia siano riprogrammate prioritariamente su nuovi investimenti produttivi e occupazionali nel territorio ionico;

l) preservare, nell'ambito di ogni procedura di cessione, riorganizzazione o ridefinizione del perimetro industriale, l'unitarietà e la complementarità della filiera ex Ilva, contrastando operazioni di smembramento o cessione frammentata che possano indebolire il sistema produttivo nazionale, fermo restando il necessario riequilibrio dei rapporti di approvvigiona-

mento tra Taranto e gli stabilimenti del Nord;

m) riconoscere il diritto alla continuità territoriale ai servizi aerei di linea passeggeri dell'aeroporto di Taranto Grottaglie, definendo gli oneri di servizio pubblico e completando gli adempimenti nazionali ed europei necessari alla loro effettiva attivazione,

impegna il Governo

in coerenza con la finalità dichiarata del provvedimento in esame, volto ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale per tutte le imprese in stato di insolvenza, ad adottare ogni ulteriore iniziativa, anche normativa, di competenza, atta a promuovere la sottoscrizione di un Accordo di programma tra Governo regione ed enti locali e territoriali coinvolti, nei termini esposti in premessa, al fine di procedere con urgenza agli indifferibili interventi di risanamento ambientale e sanitario delle aree industriali ex ILVA.

9/3131/**10**. L'Abbate, Donno, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo, Pellegrini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, modificato dal Senato, introduce una disciplina speciale relativamente alle garanzie finanziarie individuate dall'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, estesa a tutte le imprese in amministrazione straordinaria, affinché possano beneficiare di una riduzione temporale delle medesime garanzie finanziarie, che vengono prestate su base annuale anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore;

la Corte d'appello di Milano, con decisione resa nota l'11 settembre 2026, ha respinto le istanze di sospensiva presentate da Ilva in Amministrazione Straordinaria e Acciaierie d'Italia in A.S., confermando l'efficacia del decreto della stessa Corte d'ap-

pello del 27 luglio 2026 ed ha riaffermato che l'attività economica non può svolgersi in contrasto con la tutela della salute e dell'ambiente, richiamando i principi di cui agli articoli 32 e 41, secondo comma, della Costituzione;

il provvedimento giudiziario, che impone la sospensione delle attività produttiva dell'area a caldo entro il 28 ottobre 2026, evidenzia come tale sospensione non rappresenti un evento improvviso o imprevedibile, bensì l'esito prefigurabile di anni di gestione carente, segnata dalla mancata quantificazione dei costi di adeguamento degli impianti e dall'inadempimento delle prescrizioni ambientali volte a contenere le emissioni di polveri sottili e la presenza di amianto all'interno delle strutture di fusione e degli altiforni;

la chiusura dell'area a caldo determina un impatto occupazionale ed economico di proporzioni drammatiche per la città di Taranto e per l'intero sistema manifatturiero e metallurgico nazionale;

la società Acciaierie d'Italia in A.S. conta complessivamente quasi 10.000 dipendenti diretti distribuiti nei vari siti del Gruppo, di cui circa 5.000 operativi nello stabilimento di Taranto. Ad oggi risultano già collocati in cassa integrazione straordinaria circa 3.000 lavoratori, numero destinato ad aumentare esponenzialmente con l'avvio delle manovre di spegnimento degli altiforni, ad eccezione delle sole unità minime necessarie per garantire la messa in sicurezza e il mantenimento presidiato degli impianti;

l'Associazione Imprese dell'Indotto (Aigi), prendendo atto della decisione della magistratura, ha comunicato l'immediato sblocco delle procedure di licenziamento collettivo per circa 2.500 lavoratori dipendenti dalle 28 aziende consorziate operanti nei servizi, nelle manutenzioni e nella logistica del polo siderurgico;

secondo le stime fornite dalle organizzazioni sindacali l'assenza di un piano straordinario di garanzia immediata rischia di far raddoppiare a stretto giro i licenziamenti nell'indotto e nelle ditte d'ap-

palto, innescando una vera e propria « bomba sociale » che minaccia di travolgere oltre 20.000 lavoratrici e lavoratori complessivi dell'intero bacino industriale ionico;

la ridefinizione dell'assetto industriale del gruppo dovrà preservare l'unitarietà della filiera siderurgica nazionale e le complementarità tra i diversi siti produttivi, evitando che il superamento del precedente modello di integrazione verticale si traduca nello smembramento del gruppo o nella frammentazione delle attività;

il nuovo assetto dello stabilimento di Taranto dovrà altresì salvaguardare e valorizzare le lavorazioni a freddo esistenti, coordinandone la funzione con quella degli stabilimenti di Genova Cornigliano, Novi Ligure e Racconigi, in modo da preservare le rispettive specializzazioni e capacità produttive senza ricostituire una dipendenza strutturale degli stabilimenti del Nord dalle forniture provenienti da Taranto;

decenni di produzione industriale intensiva a caldo hanno esposto la forza lavoro e le comunità residenti a gravissimi rischi per la salute, rendendo urgente il formale riconoscimento dei benefici previdenziali legati all'esposizione professionale all'amianto per i lavoratori dello stabilimento;

le rappresentanze degli enti locali della regione Puglia, del comune di Taranto e del comune di Statte, unitamente alle forze sociali ed economiche, sollecitano con urgenza l'adozione di un piano d'emergenza vero e proprio,

impegna il Governo

in coerenza con la finalità dichiarata del provvedimento in esame, volto ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale per tutte le imprese in stato di insolvenza, ad adottare ogni ulteriore iniziativa, anche normativa, di competenza, atta a:

provvedere con urgenza affinché sia spesa ogni procedura di licenziamento in-

dividuale o collettivo avviata o comunicata dalle aziende dell'indotto, della manutenzione e della logistica richiamate in premessa, introducendo anche nuovi strumenti straordinari di tutela al reddito dei lavoratori;

garantire la copertura degli ammortizzatori sociali e la proroga delle integrazioni salariali a beneficio dell'intera platea dei dipendenti diretti di Acciaierie d'Italia in A.S. e Ilva in A.S. e dei lavoratori dell'indotto;

prevedere, con una misura straordinaria, la proroga fino al 31 dicembre 2027 della tutela NASpI per i lavoratori dell'indotto già interessati da procedure di licenziamento in scadenza dal trattamento;

introdurre maggiorazioni contributive in favore dei lavoratori dipendenti degli impianti *ex* ILVA che sono stati esposti all'amianto;

istituire un fondo destinato a finanziare incentivi all'esodo nei confronti dei dipendenti *ex* ILVA e Acciaierie d'Italia in cassa integrazione;

garantire la riqualificazione professionale prevedendo specifici progetti e misure occupazionali concordati tra il Ministero del lavoro, le regioni, i comuni interessati e i sindacati, finalizzati al reinserimento della forza lavoro nelle attività di bonifiche, nei nuovi insediamenti produttivi e in lavori di pubblica utilità (LPU), con percorsi formativi e di ricollocazione coerenti con le competenze richieste dalle nuove attività industriali, ambientali e di servizio pubblico.

9/3131/11. Donno, L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo, Torto, Pellegrini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, modificato dal Senato, introduce una disciplina speciale relativamente alle garanzie finanziarie individuate dall'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, estesa a tutte le imprese in amministrazione stra-

ordinaria, affinché possano beneficiare di una riduzione temporale delle medesime garanzie finanziarie, che vengono prestate su base annuale anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore;

la Corte d'appello di Milano, con decisione resa nota l'11 settembre 2026, ha respinto le istanze di sospensiva presentate da Ilva in Amministrazione Straordinaria e Acciaierie d'Italia in A.S., confermando l'efficacia del decreto della stessa Corte d'appello del 27 luglio 2026 ed ha riaffermato che l'attività economica non può svolgersi in contrasto con la tutela della salute e dell'ambiente, richiamando i principi di cui agli articoli 32 e 41, secondo comma, della Costituzione;

come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 2024, la riforma del 2022 consacra direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela dell'ambiente che diventa limite esplicito alla stessa libertà di iniziativa economica, ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, Cost., e nessuna misura potrebbe legittimamente autorizzare un'azienda a continuare a svolgere stabilmente la propria attività in contrasto con il divieto di recare un danno alla salute o all'ambiente;

la prospettiva di tutela oggi indicata dal legislatore costituzionale, si estende anche agli interessi delle future generazioni « nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano. »;

la salvaguardia della continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti di rilevanza strategica nazionale non può in alcun modo giustificare il ritardo negli investimenti indispensabili per la tutela della salute e dell'ambiente;

ogni ipotesi di nuova configurazione produttiva dello stabilimento di Taranto, compresa l'eventuale realizzazione di forni elettrici e degli impianti ad essi connessi,

deve essere sottoposta a una preventiva valutazione integrata degli effetti ambientali e sanitari, affinché la riconversione industriale non determini nuovi rischi per la salute dei lavoratori e della popolazione e sia pienamente compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente, del territorio, anche nell'interesse delle generazioni future,

impegna il Governo

ad adottare ogni ulteriore iniziativa, anche normativa, di competenza, atta a:

garantire la chiusura definitiva ed in sicurezza delle fonti inquinanti dell'area a caldo, assicurando il rigoroso rispetto delle scadenze operative stabilite dalle pronunce giurisdizionali, disponendo altresì che tutte le fasi di spegnimento e manutenzione presidiata siano condotte applicando i massimi standard di sicurezza ambientale e di tutela della salute dei lavoratori coinvolti;

subordinare la realizzazione e l'entrata in esercizio dei nuovi impianti, nonché l'efficacia delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) già rilasciate alla preventiva verifica della loro compatibilità ambientale e sanitaria;

prevedere, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi, l'introduzione obbligatoria della Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIAS), da redigersi sulla base di apposite Linee Guida definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti ISPRA, ARPA e APPA, nonché della preventiva Valutazione di Impatto Generazionale (VIG), al fine di garantire il pieno rispetto del principio di equità intergenerazionale e di dare attuazione alle tutele sancite dall'articolo 9 della Costituzione.

9/3131/**12**. Ilaria Fontana, L'Abbate, Donno, Morfino, Santillo, Pellegrini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, modificato dal Senato, introduce

una disciplina speciale relativamente alle garanzie finanziarie individuate dall'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, estesa a tutte le imprese in amministrazione straordinaria, affinché possano beneficiare di una riduzione temporale delle medesime garanzie finanziarie, che vengono prestate su base annuale anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore;

la medesima norma stabilisce altresì che la garanzia così prestata sia considerata conforme ai requisiti di legge senza necessità di ulteriori integrazioni;

ancorare la validità della garanzia a un criterio meramente temporale o dimensionale priva l'amministrazione della facoltà di calibrare la copertura economica all'effettiva pericolosità dell'attività svolta;

la Corte d'appello di Milano, con decisione resa nota l'11 settembre 2026, ha respinto le istanze di sospensiva presentate da Ilva in Amministrazione Straordinaria e Acciaierie d'Italia in A.S., confermando l'efficacia del decreto della stessa Corte d'appello del 27 luglio 2026 e riaffermando che l'attività economica non può svolgersi in contrasto con la tutela della salute e dell'ambiente, richiamando i principi di cui agli articoli 32 e 41, secondo comma, della Costituzione;

come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 2024, la riforma del 2022 consacra direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela dell'ambiente, che diventa limite esplicito alla stessa libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, della Costituzione, per cui nessuna misura potrebbe legittimamente autorizzare un'azienda a continuare a svolgere stabilmente la propria attività in contrasto con il divieto di recare un danno alla salute o all'ambiente;

in conformità con i principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Causa C-626/22, 25 giugno 2024), la valutazione dei rischi gravi e significativi per l'ambiente e la salute umana deve co-

stituire un presupposto procedurale ed essenziale del rilascio dell'autorizzazione e dei relativi riesami;

in coerenza con un approccio basato sul valore del rischio e al fine di dare concreta attuazione ai principi di precauzione, prevenzione e «chi inquina paga», appare necessario superare la presunzione assoluta di conformità della garanzia prestata su base annuale, parametrando l'ammontare e la congruenza della stessa all'esito delle valutazioni di rischio aggiornate,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento in esame richiamate in premessa, al fine di adottare le opportune ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, affinché ai fini dell'efficacia e della determinazione del congruo ammontare della garanzia prestata su base annuale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con la regione interessata e previo parere vincolante dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competente, proceda alla periodica rideterminazione del relativo importo sulla base della valutazione aggiornata del rischio ambientale e sanitario dell'impianto, effettuata integrando la valutazione dei rischi gravi e significativi per la salute umana e per l'ambiente nell'ambito dei procedimenti autorizzatori o di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

a prevedere che, qualora la predetta valutazione evidenzi la sussistenza o la persistenza di rischi gravi e significativi non adeguatamente mitigati, l'idoneità della garanzia prestata e la prosecuzione delle attività siano subordinate al tempestivo adeguamento dell'importo garantito, commisurato alla copertura dei potenziali danni e degli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

9/3131/**13**. Morfino, L'Abbate, Donno, Ilaria Fontana, Santillo, Pellegrini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, modificato dal Senato, introduce una disciplina speciale relativamente alle garanzie finanziarie individuate dall'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, estesa a tutte le imprese in amministrazione straordinaria, affinché possano beneficiare di una riduzione temporale delle medesime garanzie finanziarie, che vengono prestate su base annuale anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore;

la Corte d'appello di Milano, con decisione resa nota l'11 settembre 2026, ha respinto le istanze di sospensiva presentate da Ilva in Amministrazione Straordinaria e Acciaierie d'Italia in A.S., confermando l'efficacia del decreto della stessa Corte d'appello del 27 luglio 2026 ed ha riaffermato che l'attività economica non può svolgersi in contrasto con la tutela della salute e dell'ambiente, richiamando i principi di cui agli articoli 32 e 41, secondo comma, della Costituzione;

il provvedimento giudiziario, che impone la sospensione delle attività produttiva dell'area a caldo entro il 28 ottobre 2026, evidenzia come tale sospensione non rappresenti un evento improvviso o imprevedibile, bensì l'esito prefigurabile di anni di gestione carente, segnata dalla mancata quantificazione dei costi di adeguamento degli impianti e dall'inadempimento delle prescrizioni ambientali volte a contenere le emissioni di polveri sottili e la presenza di amianto all'interno delle strutture di fusione e degli altiforni;

la chiusura dell'area a caldo determina un impatto occupazionale ed economico di proporzioni drammatiche per la città di Taranto e per l'intero sistema manifatturiero e metallurgico nazionale;

le rappresentanze degli enti locali della regione Puglia, del comune di Taranto e del comune di Statte, unitamente alle forze sociali ed economiche, sollecitano con

urgenza l'adozione di una legge speciale per Taranto che consenta di promuovere un modello di sviluppo economico alternativo, ambientalmente sostenibile e ad elevata intensità occupazionale, definito d'intesa con le parti sociali ed economiche locali, idonea ad attrarre investimenti qualificati e sostenuta da adeguate risorse finanziarie pubbliche;

per favorire il rilancio e la diversificazione del tessuto economico locale appare indispensabile prevedere un articolato pacchetto di misure straordinarie di sostegno aziendale e occupazionale, tra cui l'introduzione di regimi di fiscalità di vantaggio per le imprese che investono nel territorio, sgravi contributivi per la creazione di nuova occupazione, contributi a fondo perduto per l'avvio di iniziative produttive innovative, nonché strumenti finanziari agevolati e interventi di supporto alla liquidità e al credito dedicati alle piccole e medie imprese, unitamente a efficaci percorsi di riqualificazione professionale e di politica attiva del lavoro coerenti con i fabbisogni del territorio;

in tale prospettiva, l'infrastruttura portuale di Taranto e l'economia del mare possono diventare i principali motori della diversificazione e la rigenerazione sociale ed economica del territorio, creando opportunità anche per le piccole imprese e per il tessuto imprenditoriale locale, attraverso strategie coordinate di sviluppo idonee a superare i deficit infrastrutturali e ad attrarre nuovi traffici commerciali e investimenti produttivi,

impegna il Governo:

ad adottare, d'intesa con gli enti territoriali interessati e le parti sociali, iniziative normative volte alla definizione di una legge speciale per l'area di Taranto e del relativo distretto industriale, che preveda una strategia complessiva e organica volta a garantire la riconversione economica, sociale e culturale del territorio, anche attraverso l'istituzione di un'area franca territoriale, superando la dipendenza dalla produzione siderurgica a caldo e garantendo

contemporaneamente nuove e sostenibili prospettive industriali ed occupazionali, prevedendo un regime di fiscalità di vantaggio e di esenzione contributiva e tributaria pluriennale in favore delle piccole e medie imprese, delle *start-up* innovative e delle imprese sociali che si insediano nel territorio ovvero convertono le proprie attività verso la transizione ecologica, la *green economy*, la cantieristica avanzata e le tecnologie legate all'economia del mare;

a finanziare adeguate misure per il potenziamento infrastrutturale e logistico del porto di Taranto e delle relative aree retroportuali, valorizzando l'intermodalità con la rete ferroviaria e viaria nazionale al fine di incrementare l'attrattività dello scalo commerciale;

ad adottare con urgenza le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte alla riallocazione delle risorse finanziarie attualmente previste per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria al fine di destinare i conseguenti risparmi al finanziamento di una legge speciale per Taranto.

9/3131/**14**. Santillo, L'Abbate, Donno, Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Pellegrini, Carotenuto.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame introduce una disciplina speciale in materia di garanzie finanziarie, individuate nell'ambito dell'autorizzazione unica, per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti gestiti da imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria;

l'articolo 9 della Costituzione attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni, mentre l'articolo 41 stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente e che possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali;

la possibilità di rimodulare le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie, pur rispondendo a specifiche esigenze di natura finanziaria delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, rende necessario assicurare il pieno rispetto degli obblighi ambientali, compresi quelli che permangono nel tempo, nonché la disponibilità di adeguate risorse per gli eventuali interventi di messa in sicurezza e risanamento,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza, al fine di:

garantire che l'applicazione delle disposizioni in materia di garanzie finanziarie per le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria non comporti una riduzione sostanziale delle tutele ambientali, della sicurezza degli impianti e della protezione della salute dei cittadini;

assicurare un monitoraggio periodico e documentato dei controlli ambientali, degli interventi di messa in sicurezza e risanamento e del rispetto delle prescrizioni ambientali, garantendo la trasparenza e l'accessibilità delle relative informazioni ai cittadini e alle istituzioni territoriali competenti, nel rispetto della normativa vigente;

promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze dei lavoratori nelle fasi rilevanti delle procedure di amministrazione straordinaria, con particolare riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla formazione professionale, alla salvaguardia della continuità occupazionale e ai processi di riconversione industriale.

9/3131/**15**. Soumahoro.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge A.C. 3131, di conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, interviene, con l'articolo 1, sulla disciplina delle garanzie finanziarie per le imprese in stato di insolvenza che

gestiscono impianti di interesse strategico nazionale, nell'ambito di un quadro che richiede particolare attenzione alla salvaguardia della capacità produttiva e occupazionale del Paese;

Acciaierie d'Italia S.p.A., in amministrazione straordinaria, rappresenta un presidio fondamentale per la siderurgia nazionale e per numerose filiere manifatturiere, nonché una fonte essenziale di occupazione diretta e indiretta nei territori interessati;

la continuità degli impianti con lavorazioni a freddo degli stabilimenti di Genova Cornigliano, Novi Ligure, Racconigi e Taranto riveste un'importanza strategica anche indipendentemente dalla piena operatività dell'area a caldo di Taranto, potendo essere sostenuta attraverso l'approvvigionamento di semilavorati siderurgici sul mercato nazionale e internazionale o mediante accordi di lavorazione per conto terzi;

nel corso del *question time* del 14 ottobre 2026, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* ha illustrato le iniziative intraprese per garantire la continuità degli impianti, facendo riferimento al reperimento sul mercato internazionale delle bramme necessarie per Taranto e dei coils destinati agli stabilimenti di Genova e Novi Ligure;

in data 14 ottobre 2026 attraverso un comunicato stampa, i commissari straordinari hanno ufficializzato quanto dichiarato dal predetto Ministro, confermando formalmente che tutti gli stabilimenti con lavorazioni a freddo proseguiranno la propria attività produttiva, con ordini per la laminazione in conto terzi, approvvigionandosi di semilavorati sul mercato, nella misura di 365.000 tonnellate di bramme e 35.000 tonnellate mensili di coils;

nonostante il comunicato del 14 ottobre 2026, il 17 ottobre 2026, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ha comunicato l'avvio della procedura per richiedere l'estensione della cassa integrazione straordinaria fino a 8.622 lavoratori, rispetto agli attuali 4.450, fino al 28 feb-

braio 2027, salvo proroghe; la richiesta interessa fino a 870 lavoratori su 917 a Genova, 515 su 542 a Novi Ligure e 70 su 72 a Racconigi, evidenziando le ricadute occupazionali della crisi;

tale misura, con una nota del Ministero del Lavoro diramata nella serata del 19 ottobre, è stata attualmente sospesa e sarà oggetto di confronto con le parti solo successivamente al vertice a Palazzo Chigi previsto il prossimo 27 ottobre, per cui permangono le disposizioni adottate il 5 giugno scorso in materia di cassa integrazione straordinaria;

le mobilitazioni e gli scioperi dei lavoratori dei giorni scorsi hanno evidenziato la preoccupazione per il futuro degli stabilimenti e delle famiglie coinvolte, nonché le ripercussioni della crisi sul territorio e sul sistema economico e sociale;

appare pertanto utile accompagnare le iniziative già avviate, valorizzando il lavoro dei commissari straordinari e favorendo, ove possibile, soluzioni che contribuiscano alla continuità delle lavorazioni a freddo, alla salvaguardia delle professionalità esistenti e alla tutela dei lavoratori, dell'indotto e del patrimonio industriale nazionale,

impegna il Governo

a promuovere, d'intesa con i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia S.p.A., ogni iniziativa utile ad accelerare il reperimento dei semilavorati necessari alla continuità produttiva degli impianti con lavorazioni a freddo presso gli stabilimenti di Genova Cornigliano, Novi Ligure, Racconigi e Taranto, anche attraverso forniture dal mercato nazionale e internazionale e accordi di lavorazione per conto terzi, prestando particolare attenzione, nelle more del pieno ripristino delle attività produttive, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al sostegno dei lavoratori coinvolti, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

9/3131/16. Cavo.

La Camera,

premessi che:

le disposizioni introdotte dal decreto in esame, operano una novella dell'articolo 208, comma 11, del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), introducendo una disciplina speciale relativamente alle garanzie finanziarie che l'operatore deve fornire ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti per le imprese che si trovino in amministrazione straordinaria, come AdI dell'ex ILVA di Taranto;

sono anni che le cittadine e i cittadini di Taranto pagano il costo salatissimo della contaminazione ambientale dell'area ex ILVA, come ampiamente dimostrato da studi scientifici e da sentenze della magistratura italiana ed europea, che hanno accertato l'impatto devastante dell'inquinamento siderurgico sulla salute dei lavoratori e dei cittadini;

negli ultimi quattordici anni, tra decreti legge, commissariamenti, stati d'insolvenza, amministrazioni straordinarie, scudi penali, finanziamenti, apporti di capitali siamo di fronte ad una gestione del polo siderurgico dell'ex ILVA di Taranto il cui passivo ufficiale supera 1,6 miliardi, anche se pendono ulteriori richieste da parte di creditori nei confronti della società AdI, mentre fino ad oggi lo Stato ha concesso tra finanziamenti diretti e indiretti 5 miliardi di euro per alimentare la continuità produttiva di un'industria ancora connotata da gravissimi impatti ambientali e sanitari in quel territorio;

è opportuno ricordare come la Corte costituzionale con sentenza n. 58 del 23 marzo 2018 si sia pronunciata sul cosiddetto decreto-legge Ilva del 2015 il quale consentiva, a fronte della promessa di un piano di risanamento entro un mese, la prosecuzione dell'attività dell'Ilva, nonostante il provvedimento di sequestro preventivo emesso dall'autorità giudiziaria nei confronti dell'azienda, per reati inerenti la sicurezza dei lavoratori;

la Corte ha affermato che il diritto alla salute attiene alle esigenze basilari

della persona e deve essere immediatamente tutelato, tanto più che l'articolo 41 della Costituzione, quando si parla di salute, non privilegia alcun bilanciamento e afferma, senza ombra di dubbio, che le esigenze economiche e produttive non possono mai prevalere sul diritto alla salute;

con Sentenza del 25 giugno 2024 (Causa C-626/22) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che le ripetute proroghe legislative dello stato membro italiano, hanno consentito la prosecuzione dell'attività dello stabilimento ex Ilva di Taranto ignorando i gravi rischi per la salute e l'ambiente e violando il diritto dell'Unione Europea,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative normative, anche di carattere finanziario, per l'immediata attuazione di interventi strutturali tesi a rimuovere i fattori di pericolo per l'integrità dell'ambiente e la salute umana dei lavoratori e dei cittadini di Taranto e delle opere di messa in sicurezza e bonifica del sito industriale di Taranto.

9/3131/17. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Mari, Zanella, Zaratti.

La Camera,

premessi che:

le disposizioni introdotte dal decreto in esame, operano una novella dell'articolo 208, comma 11, del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), introducendo una disciplina speciale relativamente alle garanzie finanziarie che l'operatore deve fornire ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti per le imprese che si trovino in amministrazione straordinaria, come AdI dell'ex ILVA di Taranto;

secondo la modifica introdotta dal decreto, per le imprese che si trovino in

amministrazione straordinaria, le garanzie finanziarie comprese quelle riferite agli impianti di discarica potranno ora essere prestate, per il periodo di amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un anno, anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore;

le garanzie finanziarie sulle discariche sono state concepite dal legislatore europeo e nazionale per assicurare la copertura dei costi derivanti dalla gestione operativa, dalla chiusura e, soprattutto, dalla gestione post-operativa (post-gestione per almeno 30 anni) delle discariche, prevedendo che gli oneri di messa in sicurezza o bonifica non ricadano sulla collettività (principio «chi inquina paga»);

la prestazione su base annuale implica che la garanzia finanziaria sia soggetta a rinnovo periodico e questo richiede che venga assicurato che non si verifichi una soluzione di continuità tra la scadenza di un titolo di garanzia e la stipula del successivo, con il necessario presupposto che il mancato o ritardato rinnovo deve determinare l'immediata sospensione dei conferimenti nell'impianto di discarica, al fine di non vanificare il precetto della clausola di salvaguardia;

la quantificazione della garanzia annuale deve rimanere strettamente collegata ai volumi effettivi abbancati, alla tipologia dei rifiuti e all'avanzamento dei lotti di discarica, mantenendo inalterata la congruità degli importi stimati nei Piani Economico-Finanziari dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di riferimento;

sarebbe stato necessario pretendere che l'amministrazione straordinaria, a garanzia della massima trasparenza, nel fornire le garanzie finanziarie, aggiorni annualmente una stima peritale dei costi futuri di chiusura e post-gestione affinché l'importo della garanzia annuale prestata sia sempre adeguato al reale stato dei luoghi e ai potenziali passivi ambientali, che

non devono essere lasciati sulle spalle dei territori e delle comunità locali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma, anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative recanti elementi correttivi volti a:

garantire la massima trasparenza nel rilascio delle garanzie finanziarie mediante l'introduzione di una clausola di efficacia ultra-attiva, per mantenere valida e operante la polizza fino al rinnovo e all'emissione del nuovo titolo;

subordinare il rilascio delle garanzie finanziarie ad una stima dei costi futuri di chiusura e post-gestione delle discariche, affinché l'importo della garanzia annuale prestata sia sempre adeguato al reale stato dei luoghi e ai potenziali passivi ambientali, che non devono essere lasciati sulle spalle dei territori e delle comunità locali;

prevedere che la documentazione comprovante il rinnovo o la prestazione della garanzia annuale per l'esercizio successivo sia trasmessa all'Autorità Competente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità in corso.

9/3131/18. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Mari, Zanella.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge A.C. 3131, approvato con modifiche dal Senato e recante la conversione del decreto-legge n. 154 del 2026, prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'articolo 1, modificato dal Senato, novellando l'articolo 208, comma 11 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), introduce una disciplina speciale relativamente alle garanzie finanziarie, individuate dall'autorizzazione unica, per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti per le

imprese che si trovino in amministrazione straordinaria. In tale caso l'orizzonte temporale della garanzia può essere limitato ad un anno;

il territorio del Sulcis-Iglesiente è interessato da una grave crisi industriale e occupazionale, con riguardo alle principali realtà produttive del comparto metallurgico e dell'alluminio, tra cui Eurallumina s.p.a., azienda sotto il controllo della russa Rusal;

il nodo nevralgico della vicenda è rappresentato dalla perdurante assenza di soluzione circa lo sblocco degli *asset* aziendali, attualmente congelati in quanto patrimonio di una società controllata dal gruppo russo Rusal, in attuazione delle misure adottate dal Comitato di sicurezza finanziaria nell'ambito del regime sanzionatorio nei confronti della Russia, circostanza che ha costituito un ostacolo alla ripartenza produttiva;

tale congelamento risulta non coerente con le prassi applicate in altri Paesi europei, dove vengono previste deroghe operative per consentire la continuità delle attività produttive e occupazionali strategiche;

il consiglio di amministrazione di Eurallumina S.p.A., riunitosi in data 23 settembre 2026, ha esaminato la situazione finanziaria della società evidenziando una profonda criticità in merito alla liquidità disponibile. Nello specifico, è emerso che la società dispone di liquidità pari a euro 983.938,79, a fronte di obbligazioni scadute o in scadenza entro il 30 settembre 2026, per euro 1.960.067,69 e di un fabbisogno minimo mensile di circa euro 1.600.000,00;

la situazione è estremamente critica in quanto anche in assenza dell'ordinaria attività produttiva, Eurallumina deve necessariamente proseguire una serie di attività ambientali, di sicurezza, di trattamento delle acque, di manutenzione e conservazione del sito, la cui interruzione potrebbe determinare gravi conseguenze per l'ambiente e la sicurezza;

la persistente crisi del polo industriale di Portovesme assume rilievo stra-

tegico non solo per la Sardegna ma per l'intero sistema produttivo nazionale, trattandosi di impianti collegati a filiere fondamentali quali quella dell'alluminio e della metallurgia, già gravemente esposte alle dinamiche speculative del mercato energetico e alla competizione internazionale,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure contenute dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a rendere possibili le operazioni finanziarie e industriali necessarie alla continuità produttiva nonché alle attività di risanamento ambientale, di trattamento delle acque, di manutenzione e conservazione del sito con riferimento a Eurallumina anche attraverso la predisposizione di iniziative normative volte a rendere possibile l'attivazione di un'amministrazione controllata alla luce della strategicità di Eurallumina per l'intero sistema produttivo nazionale.

9/3131/19. Ghirra, Lai.

La Camera,

premesso che:

gli stabilimenti siderurgici di Acciaierie d'Italia rappresentano un'infrastruttura di rilevanza strategica nazionale, essenziale per la filiera dell'acciaio, per numerosi comparti manifatturieri e per l'occupazione del territorio. La crisi industriale e finanziaria che interessa l'ex Ilva coinvolge migliaia di lavoratori diretti, indiretti e dell'indotto, oltre a un'ampia rete di imprese fornitrici e di servizi;

il decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, interviene per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, a tal fine risulta necessario evitare che l'incertezza sulle prospettive industriali di Acciaierie d'Italia si traduca in un progressivo deterioramento degli impianti, nella dispersione delle professionalità e nell'aggravamento della crisi economica e sociale dei territori interessati;

pertanto, occorre assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli impianti di laminazione a freddo, di zincatura e di rivestimento degli stabilimenti di Genova, Novi Ligure, Racconigi e di Taranto, anche in caso di sospensione o di limitazione delle attività dell'area a caldo disposta da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;

e garantire che le prospettive di cessione e di rilancio industriale siano accompagnate da impegni verificabili in materia di investimenti, livelli occupazionali, manutenzione degli impianti e sostenibilità produttiva,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, di competenza volte ad assicurare

l'approvvigionamento dei semilavorati siderurgici necessari alla marcia degli impianti di Acciaierie d'Italia, in particolare rotoli laminati a caldo e bramme, mediante acquisto da soggetti terzi sul mercato nazionale ed estero ovvero mediante contratti di lavorazione per conto stipulati con altri produttori e garantire, qualora entro il 31 dicembre 2026 la procedura di cessione dei complessi aziendali di Acciaierie d'Italia S.p.A. non si dovesse concludere positivamente, la costituzione, anche per il tramite di Invitalia S.p.A., di una società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria alla quale i commissari straordinari trasferiscano i complessi aziendali non aggiudicati.

9/3131/**20**. Pastorino, Pandolfo, Ghio.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19ALA0218920